



Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”

**Elaborato per il Corso di Alta Formazione:
“Linguaggi e Tecniche della Consulenza Familiare Online”**

APPROCCI SIMILI e DIFFERENZE

Candidati: Loredana Guarino
Isabella Mariotto
Marianna Nardella

Docente: Prof. Francesco Citarda

In collaborazione con:  **A.I.C.C.e.F.**
Associazione Italiana
Consulenti Coniugali
e Familiari
Fondazione dal 1985

SOMMARIO

Introduzione	5
Capitolo primo di Mariotto Isabella	7
Presentazione storica	7
Nascita e sviluppo delle professioni di aiuto	9
Psicologia	10
Etimologia di Counseling e Consulenza	14
Counseling	14
Consulenza Familiare	16
Capitolo secondo di Nardella Marianna	23
Le normative che regolano le professioni d'aiuto	23
Nascita dei consultori	25
Direttive europee che regolano le professioni	25
Legge del 14 febbraio 2013	26
Riconoscimento associazioni non regolamentate	28
Formazioni associazioni non regolamentate	28
Formazione Consulente familiare	29
Nel resto d'Europa	30
Capitolo terzo di Guarino Loredana	32
Codice Deontologico	32

Come nasce un codice deontologico	32
Motivo e scopo della discussione	33
Somiglianze e differenze	36
Tre Codici Deontologici a confronto	38
Percentuale delle parole più ricorrenti nei tre Codici Deontologici	39
Percentuale delle parole meno ricorrenti nei tre Codici Deontologici	40
Discussione	41
Cos'è un Consultorio Familiare	41
Conclusioni	43
Appendice 1 Tabella dei tre Codici Deontologici a Confronto	45
Bibliografia	70
Rivista Monografica	71
Sitografia	72

INTRODUZIONE

Questo lavoro ha lo scopo di evidenziare, con una opportuna sintesi, gli approcci simili e le differenze tra le figure professionali operanti a servizio della persona, della coppia e della famiglia, in ambito sociale, educativo e psicologico, con l'obiettivo di differenziare e individuare le competenze di ciascuna figura per consentirne la presenza sinergica all'interno di un consultorio, laico o di ispirazione cristiana, facilitando così un lavoro di rete sul territorio.

Cerchiamo di delineare le peculiarità e le specificità delle competenze del Consulente Familiare (C.F.) , rispetto alle altre professioni, nutrendo un forte auspicio: quello di permettere alla professione del C.F. di essere riconoscibile rispetto alle altre figure professionali, per operare in pianta organica delle istituzioni pubbliche e/o private (scuola, università, sanità, tribunali, rsa, caserme, carceri, enti pubblici, sport). Lo scopo e la speranza che ci muove è di sottoscrivere protocolli di intesa tra l'A.I.C.C.eF. e le varie istituzioni citate, finalizzati a contribuire al benessere della vita relazionale, sia delle dei propri dipendenti, sia dell'utenza. L'attività di queste figure professionali si svolge sia attuando interventi di prevenzione del disagio e delle crisi relazionali, sia realizzando percorsi di educazione e resilienza delle relazioni difficili e complesse.

Le figure professionali che si occupano della relazione di aiuto e che hanno approcci tra loro simili, ma al contempo differenti sono:

1. Il Consulente Familiare
2. Il Counselor
3. Lo Psicologo
4. Psicoterapeuta

Abbiamo voluto confrontare le professioni suddette tra loro, per apprezzare le somiglianze e le differenze peculiari di ognuno, in modo da rendere maggiormente la specificità e la ricchezza di ogni professione, che nelle somiglianze, ma soprattutto nelle differenze, possono integrarsi reciprocamente.

Prenderemo in considerazione:

1. La storia: quando e come hanno avuto origine le professioni prese in esame;
2. la normativa a cui rispondono e che le tutela;
3. i codici deontologici delle figure professionali a confronto, evidenziando le similitudini e le differenze (rispecchiano l'evoluzione professionale di ciascuno e le rispettive tipicità);

Un'immagine che riteniamo possa rappresentare il consultorio familiare nel suo insieme è quella di una Orchestra che suona in una arena: i musicisti sono i professionisti. Ognuno ha un ruolo e suona uno strumento diverso, occupando un posto definito dalla sua professione, conseguita attraverso uno studio rigoroso e specifico. Il pubblico rappresenta l'utente e la comunità dove egli opera: tutti partecipano al concerto, ascoltano e apprendono la bellezza e l'armonia realizzata. L'insieme origina una circolarità, come in un mandala, dove interagiscono dinamicamente la richiesta di aiuto per il disagio vissuto dall'utente con l'ascolto e la cum-passione dei professionisti per promuovere consapevolezza, attivazione, resilienza e benessere dell'utente con un riflesso inevitabile sulle proprie relazioni personali.

CAPITOLO PRIMO

Presentazione storica

Mariotto Isabella

*Il vostro corpo è l'arpa dell'anima.
E tocca a voi di trarne dolci
armonie
o confusi
suoni.
Kahlil Gibran, Il
Profeta¹*

La prima parte, che riguarda il presente Project Work, è relativa all'exkursus storico delle professioni considerate, delle quali tratterò i punti principali e salienti perché la loro evoluzione è troppo ampia per poter essere riportata in ogni loro passaggio. Esse sono lo Psicologo, il Counselor, il Consulente Familiare, che è la nostra realtà professionale.

L'interrogativo che potrebbe suscitare un tale lavoro è per quale motivo delineare qui ed ora la storia di tali professioni, in un periodo storico in cui è più importante agire che conoscere?

Ritengo che ogni figura professionale nasca come conseguenza di esigenze individuali e sociali che attivano studi e ricerche sperimentali. Osservare come un determinato fenomeno nasce ed evolve nella storia fa comprendere le spinte motivazionali che hanno orientato verso un certo indirizzo e le interconnessioni fra le varie figure. Inoltre, ci permette di chiarire il senso di determinati atteggiamenti e modalità che tali figure assumono di fronte al Paziente o Cliente.

La storia delle discipline che rientrano nelle professioni d'aiuto, rivolte al benessere psico-fisico dell'essere umano, ha origine nella speculazione filosofica, che venne ampliata ed arricchita con la ricerca sperimentale ².

La massima γνῶθι σεαυτόν, attribuita ad uno dei sette savi del tempio di Apollo a Delfi che si trova scritta sul frontone del medesimo tempio, e tradotta in latino con "Nosce te ipsum" ed in italiano con "Conosci te stesso", divenne il motore ispiratore della

¹ K. G. Gibran, Il Profeta, Ugo Guanda Editore S.r.l., Milano, 1980, pag. 119.

² E. Severino, La Filosofia dai Greci al nostro tempo, cap. 59. Editrice CDE spa – Milano, 1996, pag. 1021.

profonda riflessione sull'essere umano portata avanti dal filosofo Socrate (470/469-399 a.C.). Socrate non lasciò nulla di scritto e furono i filosofi a lui contemporanei a riportarne il pensiero per iscritto mettendo in luce come “*La tradizione antica ha fatto di Socrate il primo filosofo del bios, del modo di vivere dell'uomo, e delle «virtù» o valori etici ed estetici della vita umana [...] ³.*” Il metodo di Socrate è quello dell'arte “*maieutica*”, che letteralmente significa “*arte dell'ostetrica*” (lavoro della madre), cioè l'arte di colui che aiuta a far venire alla luce la vita. Il maieuta è colui che, pur non insegnando nulla direttamente, riesce a sollecitare chi lo ascolta a scoprire quanto la sua interiorità contiene, con le sue possibilità ed i suoi limiti. Le verità sono già contenute nell'interiorità dell'individuo, ed ogni Essere umano può riconoscerle divenendone sempre più consapevole attraverso il continuo esercizio del “*Conosci te stesso*”⁴ in modo da orientare la vita a rivolgersi e scegliere un bene sempre maggiore. Una lunga ricerca per soddisfare il naturale bisogno di comprensione, amore, felicità in cui l'autoconsapevolezza diviene il motore necessario per raggiungere il proprio equilibrio, il proprio benessere.

La speculazione sull'uomo fu portata avanti da Aristotele (384-322 a.C.). Nel suo trattato “*Sull'Anima*” in cui l'anima la definisce “*L'atto primo del corpo naturale che ha la vita in potenza.*” Proprio perché è l'atto primo (*entelécheia*) l'anima non può essere separata dal corpo ed è il principio che forma l'essere. L'influsso del suo pensiero in quest'ambito ed in quello biologico proseguì fino al XIX secolo⁵.

³ AA.VV., Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Le Garzantine, Garzanti Editore, Milano, 1981, 2008.

⁴ E. Severino, La Filosofia dai Greci al nostro tempo, cap. 8. Editrice CDE spa – Milano, 1996, pagg. 112-113.

⁵ AA.VV., Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Le Garzantine, Garzanti Editore, Milano, 1981, 2008.

Nascita e sviluppo delle professioni d'aiuto

“ Non si coglie il senso segreto della cura in psichiatria, se non si cerca di entrare in relazione con chi chiede aiuto, e se non si cerca di decifrare quello che si nasconde una semplice stretta di mano, in una lacrima, o in un sorriso, e in fondo se non si è capaci di rivivere il destino dell'altro, dell'altro che sta male, come il nostro destino.”

Eugenio Borgna, *Il fiume della vita* ⁶

Inizialmente nacque la “Psichiatria” come “*Cura dell'anima*” nel Settecento con l'italiano Vincenzo Chiarugi (1759-1820) e con il francese Philippe Pinel (1755-1826) che definirono le prime regole per effettuare “[...] un trattamento medico razionale dei malati di mente fino allora reclusi in condizioni disumane [...] Nel 1838 J. E. D. Esquirol pubblica un trattato in cui compare una prima distinzione nosografica tra pazzi che dalla normalità approdano alla follia, e deficienti mentali che presentano insufficienza fin dalla nascita⁷.” Con questa puntualizzazione si definisce una differenziazione fra l'aspetto mentale proprio e quello corporeo della malattia mentale. La conseguenza diretta di questa nuova visione della “*follia*” apre così la strada anche alla ricerca psicologica oltre a quella somatica. Per la psicologia le “turbe mentali” hanno origine nel cervello. Per la somatica esse hanno origine nel corpo. Sarà questo l'indirizzo dominante che porterà a vedere il cervello come quell'organo che racchiude tutte le funzioni dell'anima e che diviene “*sede di tutte le qualità morali, come di tutte le facoltà intellettuali, della follia come della ragione*” (B.A. Morel, *Trattato delle malattie mentali*, 1860). In questo trattato, la “*follia*” è considerata una “degenerazione” a causa di agenti quali droga od alcool, subita sia dall'intelligenza che dal corpo, che pregiudica il funzionamento equilibrato e si può trasmettere per ereditarietà. Da questa prospettiva di “psichiatria somatica” prendono avvio le ricerche psicofisiche di T. Fechner (1801-1887) e G. Wundt (1832-1920) che definiscono una corrispondenza biunivoca tra psichico e somatico, dove la psicologia e la psichiatria somatica sono interconnesse⁸.

⁶ E. Borgna, *Il fiume della vita. Una storia interiore*, Feltrinelli Editore, Prima edizione in “Varia”, 2020, pag. 86.

⁷ U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, UTET, 1992, 2004, pag.707.

⁸ E. Severino, E., *La Filosofia dai Greci al nostro tempo*, cap. 8. Editrice CDE spa – Milano, 1996, cap. 59, pagg. 1030-1031.

Psicologia

“L’assenza di turbamento’, la calma dell’anima, l’armonia interiore intesa come l’accordo con sé stessi e con il tutto, con il cosmo, con il ‘Logos’, cioè con il corso necessario e ordinato delle cose e degli eventi; l’equilibrio dello stato d’animo, la serenità e la mitezza dei sentimenti, ma allo stesso tempo anche la serenità della vita, l’allegria, se non addirittura la gaiezza, tutto questo era ciò a cui miravano gli stoici e, naturalmente, non solo loro.”

Gerd B. Achenbach, *Il libro della quiete interiore*⁹

Lo studio per la ricerca della tranquillità interiore attraversa tutta la storia della Psicologia fin dal 1500 quando il riformatore e umanista Philipp Schwarzhede, greccizzato col nome di *Filippo Melantone* (1497-1560), conìò per primo il termine. Il significato etimologico deriva dalla lingua greca ed è formata da *Psyché*, con significato di “soffio” e da *Logos* con significato di “discorso”. Quindi discorso con la vita secondo il pensiero di Aristotele che identifica *Psyché* con *Bios* (vita). Solo con la traduzione ad opera dei latini si giunge all’identificazione di discorso con *Anima*¹⁰.

Un primo tentativo di delineare i diversi aspetti psicologici dell’individuo fu ad opera di due medici. Il primo avvenne in epoca greca con il padre della medicina, Ippocrate di Kos (circa 460-377 a.C.), che distinse una teoria fisiologica che si basava sulla scienza medica naturalistica ed esperienziale. Essa fondava le sue basi sugli “*umori o liquidi corporei*” distinguendo quattro umori “*sangue, flegma, bile nera, bile gialla*”. Il secondo avvenne in epoca romana, quando il medico greco-romano Galeno teorizzò quattro *temperamenti* che “*sanguigno, flemmatico, melanconico, collerico*” che corrispondevano a quelli di Ippocrate¹¹.

Un altro passaggio fondamentale avvenne con Cartesio (1596-1650) con la sua visione dualistica fra *res cogitans*, la sfera del pensiero, e *res extensa*, la sfera del corpo, rimanendo ancora nell’area di indagine filosofica. Sarà con Immanuel Kant (1742-1804) che l’indagine psicologica entrerà nella sfera di ricerca delle “*scienze umane*” (storia, sociologia, antropologia). Questo è il passaggio che orienta la psicologia verso l’uso di metodologie sperimentali e quantitative, ovvero con la raccolta di dati e la loro

⁹ G. B. Achenbach, *Il libro della quiete interiore*. Trovare l’equilibrio in un mondo frenetico, Feltrinelli Editore, Milano, 2001-2012, pagg. 15-16.

¹⁰ U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, UTET, 1992, 2004, pagg. 707, 716.

¹¹ P. C. Cicogna, *Psicologia generale*. Storia, metodi, processi cognitivi, Carrocci editore, Roma, 1999-2004, pag. 19.

misurazione. La psicologia diviene così definita “scienza”. Solo in epoca posteriore, con Wilhmen Wundt (1832-1920), che ci sarà il primo laboratorio di psicologia sperimentale, accreditato universalmente, all’Università di Lipsia. Vi sono tre lineamenti caratteristici del lavoro svolto da Wundt: *“La decisione di proporre la psicologia come sapere disciplinare, grazie alla pubblicazione del primo trattato di psicologia sperimentale (Lineamenti di psicologia fisiologica, 1873-1874); l’affermazione della psicologia come progetto di lavoro permanente, con la fondazione della prima rivista settoriale specializzata; infine la decisione di definire, appunto, uno spazio di lavoro della psicologia, il laboratorio psicologico... Scopo della psicologia è la descrizione e l’analisi dei contenuti della coscienza, cioè di ciò che si manifesta nell’esperienza momento per momento”*¹².” Contrapposta alla psicologia sperimentale di Wundt, è la “psicologia descrittiva” di Franz Brentano (1838-1917) che rivolge la sua attenzione all’organizzazione qualitativa delle manifestazioni psichiche ed ai modi in questa organizzazione si muove verso il soggetto stesso.

Nella prima metà del 1800 le ricerche nell’ambito dell’evoluzione delle specie viventi ebbe influenza sullo studio di tutto l’operato dell’individuo e della natura umana, e su quello della cultura e della socialità. Questi studi furono ad opera di Charles Darwin (1809-1882) e furono applicati alla ricerca psicologica con due derivazioni precise, esplicitate nella sua opera *“L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”* (1872): *“Accanto all’apprendimento e all’esperienza si riconosceva il ruolo preponderante di una dotazione psicologica innata e biologicamente ancorata, comprendente capacità mentali (intelligenza ecc.), ma anche schemi di comportamento, ossia connessioni fisse tra certi tipi di stimolo e certi tipi di risposta, di origine istintuale. Il concetto di istinto veniva così a rappresentare un nucleo attorno al quale si riorganizzavano molte osservazioni che la psicologia tradizionale aveva indagato sotto il titolo di passioni, impulsi ecc.”* e secondo punto *“Si riconosceva la continuità tra le caratteristiche mentali umane e quelle dei primati, ammettendo tra esse una differenza di grado ma non di tipo. Lo studio del comportamento animale diventava così direttamente rilevante per la ricerca psicologica, sia intrinsecamente, sia comparativamente”*¹³. Ad ampliare la ricerca darwiniana fu Francis Galton (1822-1911) che fu il primo che studiò,

¹² P. C. Cicogna, Psicologia generale. Storia, metodi, processi cognitivi, Carrocci editore, Roma, 1999-2004, pagg. 27-28.

¹³ P. C. Cicogna, op. cit., pag. 31.

attraverso la psicomètria e la statistica psicologica, la diversità dei caratteri della mente rilevandone la componente ereditaria.

Un altro ricercatore, che influenzò decisamente gli studi psicologici, fu il medico, fisiologo ed etologo russo Ivan Pavlov (1849-1936). Egli studiò l'apprendimento attraverso gli esperimenti effettuati su cani ai quali veniva indotto uno stimolo e ne studiò le secrezioni salivari dopo avergli dato uno stimolo alimentare che chiamò "*riflesso condizionato*". Rilevò, inoltre, che il cane produceva salivazione anche quando il ricercare faceva precedere allo stimolo del cibo uno stimolo diverso (quale un suono) che chiamò "*stimolo incondizionato*". Il lavoro di Pavlov riunisce così le teorie darwiniane con quelle fisiologiche dando un nuovo impulso alla ricerca che verrà raccolto in seguito dai comportamentisti, ed in particolare da Edward Lee Thorndike (1874-1949). Il ricercatore utilizzò il labirinto e il *puzzle box*, nella sua ricerca sul condizionamento, dove l'animale agiva e nelle quali esso entrava ed usciva fino a quando raggiungeva il cibo. In questo modo diede origine alla "*legge dell'effetto*" che afferma "*Ogni atto che, in una data situazione, produce soddisfazione viene ad esso associato a quella situazione, così che, quando la situazione si ripresenta, il ripresentarsi dell'atto è più probabile di quando fosse in precedenza (Thorndike, 1905, pag. 203).*" Quindi l'apprendimento, per Thorndike, avviene solo nel momento in cui vi sia una ricompensa oppure una punizione effettiva. In seguito Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) evolve la teoria dell'apprendimento somministrando uno stimolo di rinforzo solamente dopo che l'animale avesse dato una determinata risposta in modo spontaneo. Ecco che tale condizionamento, definito "*condizionamento operante*", diviene una modalità importante per avere un effettivo apprendimento ma anche fondamentale per plasmare il comportamento¹⁴. Con questi studi Thorndike aveva stabilito le basi per la teoria del comportamentismo, che si avvale, appunto, delle ricerche sperimentali sull'apprendimento e sui riflessi condizionati, sulle ricerche del funzionalismo e rimaneva nell'area delle definizioni della biologia evolucionista di Darwin. Il movimento nacque nel 1913 con l'articolo di John Broadus Watson (1878-1958) "*La psicologia così come la vede il comportamentista*". Per Watson la psicologia diviene studio del comportamento tralasciando l'introspezione perché non oggettivamente misurabile.

¹⁴ P. C. Cicogna, op. cit., pagg. 32-34, 44, 46.

Sempre all'inizio del XX secolo nasce in Germania la psicologia della *Gestalt*, che opera nel campo della percezione, dell'apprendimento, psicologia delle relazioni interpersonali, della psicologia sociale e della personalità. Convenzionalmente si fa risalire il suo inizio con l'articolo pubblicato nel 1912 di Max Wertheimer (1880-1943) "*Studi sperimentali sulla percezione visiva del movimento*".

Contemporaneamente, negli Stati Uniti, nasce il *Funzionalismo* ad opera del filosofo John Dewey (1859-1952) e dello psicologo James Rowland Angell (1869-1949) che ritengono che *".. lo stimolo e la risposta vanno identificati insieme: non esiste un evento che possa di per sé rappresentare uno stimolo in assoluto, ma solo in quanto può generare determinate risposte a seconda del contesto e dell'interazione."* Una continuità d'azione connessa direttamente alle premesse biologico-evolutive che provocano risposte di adattamento del comportamento umano in seguito a stimoli esterni¹⁵.

Durante la seconda metà del 1900 si riavvia l'interesse per i processi cognitivi. Gli antecedenti sono da ricercare nella teoria dell'informazione con Claude Shannon (1916-2001) e nella linguistica generativa con Noam Chomsky (1928), ma fu Ulric Neisser (1967) che ne delineò le linee con il libro *Psicologia cognitivista* (1967). La teoria degli psicologi cognitivisti parte dall'assunto che il comportamento degli individui è determinato dalle conoscenze che essi posseggono. Queste conoscenze sono *rappresentazioni mentali della realtà* data dalle informazioni esterne (input), che la mente elabora per mezzo del sistema percettivo e che vengono modificate secondo le *regole* che i cognitivisti reputano innate. Dopo che esse sono state elaborate possono cambiare lo stato del sistema e dare origine ad un *output*¹⁶.

Le aree principali di applicazione della psicologia attualmente sono: Cognitiva – Sociale – Evolutiva- della Comunicazione – della Persona – dell'Educazione - del Lavoro.

¹⁵ P. C. Cicogna, op. cit., pagg. 38-39.

¹⁶ P. C. Cicogna, op. cit., pagg. 48-50.

Etimologia di Counseling e Consulenza

I due termini che definiscono le due professioni d'aiuto ha la medesima derivazione etimologica dal latino: *Consulo - ěre*, nell'accezione di "Avere cura – Darsi pensiero di qualcosa – Venire in aiuto di qualcuno – Provvedere a qualcuno – Curare¹⁷." La loro nascita però avviene in tempi e modi diversi che spiegherò nelle pagine seguenti, pur con una base comune data dagli studi e dalla loro applicazione di Carl Ransom Rogers (1902-1987) e Rollo May (1909-1994).

Counseling

*La gioia è il vostro dolore senza maschera.
E il pozzo da cui scaturì il vostro riso, sovente fu
colmo di lagrime...
Quanto più in fondo vi scava il dolore, tanta più
gioia voi potete contenere.
Kahlil Gibran, Il Profeta¹⁸*

L'origine storica del Counseling (o Counselling in inglese) è da ricercarsi negli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta. Le due aree sociali in cui fu inizialmente utilizzato furono le scuole e il volontariato in centri di servizi territoriali. Nel primo caso, erano effettuati interventi di counseling all'interno di scuole e collegi con la finalità di essere di aiuto agli studenti che si trovavano in difficoltà ed anche per la scelta dell'indirizzo scolastico successivo alla scuola frequentata in quel momento¹⁹. Nel secondo caso, gli interventi dei volontari erano rivolti a diverse problematiche individuali, o di famiglia, o sociali, quali violenze subite da donne e bambini, lutti familiari, malattie, ed altro. Inoltre, durante il medesimo periodo storico, negli Stati Uniti l'attività di counseling viene utilizzata per definire l'opera di orientamento e ricollamento professionale intrapresa con i soldati al rientro dal conflitto bellico mondiale²⁰. Coloro che praticavano il counseling non provenivano da specifiche scuole di Counseling. Questo, inizialmente, non ha permesso agli operatori di avere un'identità propria, bensì di rientrare solo nella sfera delle

¹⁷ F. Calonghi, Dizionario latino italiano, Rosenberg & Sellier, Torino, 1950, 3ª edizione interamente riveduta ed aggiornata del dizionario georges – calonghi, pagg. 636,637.

¹⁸ K. G. Gibran, Il Profeta, Ugo Guanda Editore S.r.l., Milano, 1980, pag. 59.

¹⁹ G. Rezzonico, Meier, C., Il counselling cognitivo relazionale, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2010, pag. 13.

²⁰ https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_counseling

professioni d'aiuto. Come accennato nella breve introduzione poco fa, la definizione di una propria identità si avrà nel decennio successivo, anni quaranta, con la pubblicazione di due opere divenute fondamentali per questa professione scritte da Carl R. Rogers (1902-1987) con *Counseling and psychotherapy* nel 1942, e nel 1959 con *Art of Counselling* di Rollo May (1909-1994). Con queste due opere la figura del Counselor doveva presentare specifiche caratteristiche di preparazione e di intervento. Infatti, mentre il lavoro di May trova applicazione in ambito universitario, quello di Rogers si inserisce nell'ottica di effettuare interventi al di fuori dell'area psicologico-clinica e in quella di intervenire in modo non direttivo applicato all'approccio centrato sulla persona. Alcuni anni dopo, nel 1952, nasce l'*American Counseling Association* (www.counseling.org) dalla fusione di quattro società di Counseling, che costituisce anche ora la più grande Associazione con 45.000 iscritti²¹.

Ci sono molte persone la cui professione consiste in gran parte nell'avere colloqui con i soggetti che ad esse si rivolgono, per determinare, mediante tali contatti personali e diretti, modificazioni costruttive del loro atteggiamento. Si chiamino essi psicologi, consulenti psicologici universitari, consulenti psicologici matrimoniali, psichiatri, assistenti sociali, consulenti psicologici per l'orientamento scolastico nelle scuole superiori, assistenti dei lavoratori per l'industria, o altro, quel che in questo scritto intendiamo esaminare è il modo in cui essi affrontano i problemi dei soggetti in questione: vale a dire che le tecniche e i metodi di cui si avvalgono ci interessano sole se, dopo il colloquio, il disadattato, l'eterno indeciso, il fallito o il delinquente, sa adattarsi meglio ai propri problemi e gli riesce meno difficile far fronte, in modo costruttivo, alla realtà della vita²².

Inizia anche in Europa, precisamente in Gran Bretagna, a diffondersi in counseling negli anni Cinquanta, ad opera di volontari o di esperti del settore dell'educazione, sia in centri ambulatoriali, che in quelli giovanili e nei consultori. L'intenzione originaria che ha spinto alla formazione dei Counselor è stata quella di poter intervenire nelle situazioni a rischio come per abuso di alcol o fumo, oppure in casi di violenza in genere, di problemi legati alla famiglia. Rimane ancora indefinita l'identificazione della professione proprio per la mancanza di assunti teorici di riferimento e perché non c'è ancora la figura definita ufficialmente. Questo avverrà nel 1971, quando sarà costituito lo *Standing Council for the Advancement of Counselling* (SCAC), che nel 1976 verrà modificato in *British Association for Counselling*. Quest'Associazione riuscirà a definire il counseling *come pratica professionale specifica*, che si differenzia dalle altre professioni in relazione d'aiuto, sia professionale che non professionale. Il suo impegno farà in modo di modificare

²¹ G. Rezzonico, Meier, C., *Il counselling cognitivo relazionale*, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2010, pag. 13, 14.

²² C. R. Rogers, *Psicoterapia di consultazione*, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma, 1972, pag. 9. Titolo originale dell'opera *Counseling and Psychotherapy*, Houghton Mifflin Company, 1942.

la sua dicitura in *British Association for Counselling and Psychotherapy* (www.bapc.co.uk) per regolamentare contemporaneamente gli interventi di counseling e di psicoterapia e consentire un'eterogeneità tra chi opera nel settore²³.

In Italia i primi contributi del Counseling avvennero nei primi decenni del Novecento, anche se solo verso gli anni Novanta iniziano a delinearsi i percorsi di formazione idonei a livello istituzionale in modo da poter legittimare tale professione. La legge numero 56 del 18 febbraio 1989 regola l'abilitazione alla psicoterapia e questo ha fatto in modo che vi fosse la netta divisione fra psicoterapia e counseling inteso come psicoterapia. Nasce, così, l'*Associazione per lo Sviluppo e la Formazione alla Relazione d'aiuto e al Counselling* (AURAC) nel 2002 con l'intenzione di promuovere i percorsi formativi, di aggiornamento e di ricerca, di specificare gli ambiti in cui i counselor avrebbero potuto operare e con la metodologia caratterizzata da un intervento atto a promuovere e ripristinare le *risorse dell'individuo* per le scelte e gli obiettivi prefissati nella sua vita²⁴.

Consulenza Familiare

“Per aiutare il cliente a comprendere in modo più esatto sé stesso e la propria situazione, il terapeuta deve sforzarsi di creare un rapporto permissivo ed astenersi perciò dal fornire qualsiasi orientamento²⁵.”

La figura del Consulente Familiare (C.F.) è una figura professionale che non è collegata alla figura del Counselor sia per l'ambito specifico in cui è nata sia per l'indirizzo “socio-educativo” che la contraddistingue attualmente.

Essa nasce negli anni '20, quindi nel periodo che intercorre fra le due guerre mondiali, in funzione del servizio di consulenza matrimoniale. Negli Stati Uniti per

²³ C. R. Rogers, *Psicoterapia di consultazione*, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma, 1972, pag. 9. Titolo originale dell'opera *Counseling and Psychotherapy*, Houghton Mifflin Company, 1942, pagg. 14,15.

²⁴ C. R. Rogers, op. cit.

²⁵ C. R. Rogers, *La terapia centrata sul cliente*, Psycho di G. Martinelli – Firenze, 1970-1994. Titolo dell'opera originale che costituisce la parte essenziale di questo volume: *On becoming a person: A Therapist's View of Psychotherapy*, Houghton Mifflin Company - Boston, 1961.

l'influenza di Paul Bowman Popenoe (1888-1979) subito dopo la prima guerra mondiale ed in Finlandia nel 1928, come riferisce Gerald Sanctuary nello studio comparativo effettuato *“Marriage under stress: a Comparative Study of Marriage Conciliation”* del 1968, con a capo E. Mudd. Successivamente anche in Europa e nel Nord America nascono realtà professionali di supporto alle famiglie²⁶. Nel decennio successivo saranno due gli indirizzi intrapresi in ambito di consulenza familiare. Uno nell'area dei *“paesi europei di lingua tedesca”* (Germania ed Austria) legate all'eugenetica con *“il controllo demografico, all'informazione sessuale e agli interventi sanitari”* e l'altra negli Stati Uniti con la finalità di rivolgersi alle coppie, ed ai relativi problemi che possono nascere in ambito familiare. Sarà questo indirizzo che si affermerà nei Paesi europei dopo la seconda guerra mondiale come sostegno psicologico e sociologico alle famiglie che sostenevano gravi difficoltà dovute al conflitto mondiale, secondo il modello americano²⁷.

In area italiana, iniziò la sua attività esattamente il 15 febbraio del 1948 a Milano il primo Consultorio familiare, di impronta privata, per l'opera instancabile di don Paolo Liggeri (1911-1996) all'interno dell'Istituto *“La Casa”* che si occupava già delle famiglie dal 1943 *“La casa – chiarisce don Liggeri – fu sostanzialmente una specie di ribellione ideale contro le numerose distruzioni di case, che si susseguivano in seguito ai bombardamenti disastrosi [...]”*²⁸ Il prolungato e tragico periodo storico aveva indebolito la forza delle famiglie e degli individui. Don Liggeri, rientrato dai campi di concentramento di Mauthausen e Dachau dove era stato deportato, rivolge la sua attenzione alla situazione sociale ed in particolare alle famiglie attornandosi di un'equipe di professionisti in ambito medico (*ostetricia, ginecologia, andrologia, giuridico*) per dare un apporto completo ai bisogni del momento. Inoltre, don Liggeri organizza corsi per famiglie e fidanzati, ai quali partecipano coppie e famiglie da molte città d'Italia e non solo da Milano, che si rivolgono specialmente per *“Disarmonie coniugali, tra cui le difficoltà relazionali con le rispettive famiglie di origine e più in generale con i familiari, scarsa preparazione psicologica al matrimonio, poco chiara visione del matrimonio, difficoltà psicopatologiche, difficoltà di tipo economico.”*²⁹ L'attenzione del consultorio offre servizi, quindi socio-culturali, ma è attenta anche che vi sia la collaborazione efficiente tra i diversi professionisti presenti per essere in grado di offrire un servizio completo a coloro

²⁶ D. Simeone, *La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d'aiuto*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 2019, pag. 46.

²⁷ D. Simeone, op. cit.

²⁸ D. Simeone, op. cit., pag. 48.

²⁹ D. Simeone, op. cit., pag. 49.

che si rivolgono al consultorio. Don Liggeri inizia anche la collaborazione con l'Unione internazionale degli Organismi Familiari (UIOF – *Union International des Organismes Familiaux*) che si occupa sempre della consulenza familiare, matrimoniale e pre-matrimoniale, sostenendo le relazioni che si instaurano nella famiglia. In particolare, nella riunione della Commissione dei Consulteri Matrimoniali che si tenne a Brussell nel 1957 *“Il consultorio familiare è descritto come un servizio connotato da attività riguardanti: l'educazione generale e la preparazione remota al matrimonio; la preparazione specifica al matrimonio, la consultazione matrimoniale”* da cui risalta la funzione educativa, sociale e preventiva che il consultorio può effettuare. Come al centro “La Casa”, anche in Francia l'Associazione dei Centri di Consulenza Coniugale indice conferenze per le giovani coppie di sposi e sulle difficoltà che incontrano nella vita coniugale, come accade anche in Germania. Durante il X Congresso dell'UOIF del 1957 intervenne anche Poponoe che definì la consulenza *“Un mezzo per acquisire esperienza, un'opportunità offerta all'individuo per facilitare la sua evoluzione verso la maturità e per rendere attive le sue capacità potenziali.”* Viene a delinarsi l'orientamento educativo della consulenza per cui *“Il cliente è aiutato a vivere la sua vita con successo, il consulente aiuta il cliente a comprendere ciò che dovrebbe fare e quindi a farlo; il consulente deve conquistare la stima dell'utente; il consulente è contraddistinto da una personalità ben strutturata.”* Un'altra valida definizione fu data da John Wallis al Convegno internazionale degli studiosi di problematiche matrimoniali dal 20 al 23 giugno 1963 *“La consulenza è un modo per aiutare le persone mediante il mezzo della discussione personale, a far fronte alle loro difficoltà nel modo più efficace e riuscire a rendere più felici e stabili le loro relazioni con altre persone³⁰.”*

Nel decennio successivo alla nascita del consultorio “La Casa”, precisamente il 24 marzo 1968, si uniscono in Associazione 29 consulteri familiari privati e danno origine all'*Unione Consulteri Italiani Prematrimoniali E matrimoniali* (UCIPEM) con il fine *“Di promuovere il potenziamento e l'attuazione dei valori del matrimonio e della famiglia secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed i principi fondamentali in essa riconosciuti ed affermati.... L'Unione realizza la convergenza ideale ed operativa dei Consulteri aderenti; promuove studi e ricerche in favore della famiglia e del matrimonio; favorisce una mutua collaborazione ed integrazione fra gli associati sul piano*

³⁰ D. Simeone, *La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d'aiuto*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 2019, pagg. 50-53.

operativo e lo scambio di esperienze e di informazioni in campo eugenetico, medico, psicologico, giuridico, religioso, etico e sociale; cura la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi e alle soluzioni più rilevanti e si fa interprete presso i pubblici poteri dei rilievi e delle proposte dei Consulitori aderenti.” I Consulitori, pur avendo queste basi comuni, si diversificano nell’operatività e i tre indirizzi si possono sintetizzare in “*medico, religioso-pastorale, psico-sociale*” e sarà quello psico-sociale che prevarrà sugli altri con la finalità di “*fornire aiuto prevalentemente psicologico e sociale alla persona per prendere atto dei suoi problemi e difficoltà, per analizzare i motivi e per trovare i rimedi migliori a cui può far ricorso.*” La documentazione del lavoro dei consulenti che fanno parte dell’UCIPEM viene resa nota attraverso il “Notiziario UCIPEM” e la rivista “Riflessi”. Un forte impulso fu dato da padre Luciano Cupia (1927-2014), fondatore nel 1968 del Centro “La Famiglia” di Roma con Rosalba Fanelli e della Scuola per Consulenti Familiari nel 1976, nella ricorrenza del ventennale dell’Associazione UCIPEM suddivide in tre periodi lo sviluppo. Il primo periodo (1968-1973), a partire dall’opera di don Liggeri, si connota per aver seguito il metodo operativo della relazione di aiuto non direttiva di Carl R. Rogers e per mettere in evidenza l’importanza della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di equipe. Nella seconda fase (1973-1981) si evidenzia il percorso che specifica l’UCIPEM quale Associazione autonoma con una propria identità e operatività che si evidenzia per “*[...] l’approccio psico-sociale alle questioni familiari, per la progressiva qualificazione professionale degli interventi e delle figure degli operatori coinvolti, per la scelta della laicità*”. Nel terzo ed ultimo periodo (1981-1987) pone in rilievo la specificità e professionalità degli interventi effettuati con un’acquisita rilevanza per il consulente familiare e per il supervisore³¹.

In Gran Bretagna i consulenti vengono selezionati dal *National Marriage Guidance Council* (NMGCC) secondo prove psicoattitudinali e valutazione di una Commissione apposita. Dopo la formazione iniziale vi è una formazione continua da tenersi ogni 15 giorni con la discussione dei casi visti e N. Tyndall evidenzia che quasi tutti i consulenti svolgono inoltre “*opera di natura educativa e preventiva in tutti i settori delle relazioni personali*” durante il Convegno dell’UCIPEM del 1973. Nella storia consultoriale francese, si pone in evidenza la *Association Francaise Centres Consultation Coniugale* (AFCCC), fondato dallo psichiatra, psicoanalista e docente di psicologia alla Sorbona, Jean Georges Lamaire (1927-2021), che si basa sulla normazione della Scuola rogersiana.

³¹ D. Simeone, *La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d’aiuto*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 2019, pagg. 55-60.

Lamaire ritiene che la comunicazione sia di importanza fondamentale nella vita di coppia e che proprio su essa il consulente può intervenire per riequilibrare il rapporto³².

Nella storia dei consultori e della consulenza familiare, la data 29 luglio 1975 segna un punto chiave perché istituzionalizza i consultori pubblici con la legge 405 per prevenire e dare risposta ai bisogni delle famiglie sul territorio. Il 16 aprile 1978, però, viene istituita la “*Confederazione Nazionale dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana*”, già precedentemente sollecitata dall’assemblea generale dei Vescovi nel 1975, per creare nelle diocesi i consultori di ispirazione cristiana, privati ma al servizio del pubblico. Anche questi consultori traggono ispirazione dalla metodologia non direttiva di C. Rogers e “[...] propongono aree di formazione legate alle dimensioni del ‘sapere’ (conoscenza degli elementi fondamentali sulle problematiche della vita familiare), del ‘saper fare’ (incremento delle abilità fondamentali legate alle tecniche e alla metodologia della consulenza), del ‘saper essere’ (conoscenza di sé e delle dinamiche interpersonali)³³.”

All’interno del consultorio UCIPEM lavorano, com’era stato formalizzato per il consultorio di don Liggeri, professionisti di varie discipline in collaborazione gli uni con gli altri. Troviamo lo psicologo, che si occupa dei casi non pertinenti al consulente, l’avvocato, il mediatore familiare, e naturalmente in primo piano il Consulente. La figura del Consulente Familiare si discosta nettamente da quella dello psicologo (psicoterapeuta) e da quella del counselor. Dal primo perché lo psicologo interviene sull’area prettamente psichica della persona e vagliano l’intero arco di vita del paziente, a parte alcune psicoterapie brevi che lavorano anch’esse nel “qui ed ora” (vedi Terapia Strategica breve di Giorgio Nardone, con sede ad Arezzo). Dal secondo perché la consulenza familiare che si svolge nei consultori UCIPEM ha un indirizzo ben specifico che si è formato negli anni di operatività, ovvero l’indirizzo “Socio-educativo”, mentre il counseling è privo di questa dicitura e presenta una “[...] *contiguità con la psicoterapia ed altre forme di aiuto psico-sociale*³⁴. È vero che sia la consulenza familiare che il counseling traggono ispirazione dalla modalità di relazione di aiuto definita da Carl R. Rogers e sono entrambi diretti ad offrire un aiuto alla persona, ma la realtà in cui opera il consulente familiare è quella

³² D. Simeone, *La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d’aiuto*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 2019, pag. 52.

³³ D. Simeone, *op. cit.*, pag. 69.

³⁴ D. Simeone, *La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d’aiuto*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 2019, pag. 73.

principalmente della famiglia con una formazione e sostegno continui. Infatti, la Famiglia è il perno ed il centro di ogni società e se il suo funzionamento è “sano” vi sarà una ricaduta positiva sull’intera società come afferma anche Domenico Simeoni:

“I valori su cui poggia il consultorio inducono ad esaltare la sua dimensione educativa. Tutti coloro i quali si rivolgono ad esso, pertanto devono avere la possibilità non solo di risolvere il problema che li preoccupa nella situazione contingente ma anche di essere aiutati a riguadagnare il senso della vita, a riflettere sulla natura umana della sessualità e sull’elemento assiologico che la sostiene, ad avvertire la dimensione esistenziale del matrimonio e della famiglia³⁵.”

Addentrando nella metodologia operativa del Consulente Familiare, vediamo che egli si attiva verso il Cliente (definizione di Rogers³⁶) in modo tale da incentivarne le sue risorse, smuoverlo verso la propria autonomia e autodeterminazione attraverso il senso di efficacia (che, come afferma Bandura, promuove l’autostima). Questa metodologia aiuta il Cliente a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato e verso i quali aveva difficoltà ad agire perché non aveva raggiunto la consapevolezza di ciò che sta vivendo e facendo. La centralità è posta completamente sul Cliente. Rogers fece un caposaldo della sua modalità di relazione di aiuto proprio in questo (vedi “La terapia centrata sul Cliente) mettendo in rilievo la non direttività dell’intervento, il non giudizio sul Cliente e su quanto e cosa egli porta nella seduta di consulenza. Inoltre, l’atteggiamento affettivo positivo nei confronti del Cliente, nel momento in cui il consulente risponde alle idee ed ai sentimenti che gli sono riferiti, la congruenza, la comprensione empatica, l’autenticità del consulente nel riconoscere i suoi sentimenti ed esprimerli non interferendo con la relazione d’aiuto, sono le caratteristiche fondamentali per la relazione d’aiuto³⁷. Infatti Annamaria di Fabio in “*Counseling. Dalla teoria all’applicazione*” (pag. 157) sostiene che:

“L’impostazione rogersiana, animata da una profonda filosofia positiva, riconosce al cliente le potenzialità necessarie per risolvere i propri problemi dopo averne maturato piena consapevolezza. È la fiducia attribuita all’individuo, nell’ambito della psicologia umanistica, di sapersi

³⁵ D. Simeone, op. cit. 71,72.

³⁶ C. R. Rogers, *Terapia centrata sul cliente*, Edizioni la meridiana, 2007. Titolo dell’opera originale *Client Centered Therapy*, Houghton Mifflin Company, 1989. Introduzione di A. Zucconi: [... in quest’opera prende forma chiaramente il principio che ogni paradigma esplicita valori che ne determinano le politiche relazionali. È per questo motivo che egli giunge a rifiutare la definizione di paziente che sostituisce con quella di cliente. È l’esplicitazione formale di un cambiamento di prospettiva : “mettere la persona al centro” non è solo applicare buon senso e buon cuore, è anche soprattutto fare buona scienza. Le ricerche ci mostrano che l’umanizzazione dei trattamenti (non solo in psicoterapia ma anche in medicina e in generale in tutte le relazioni d’aiuto) produce migliori risultati, migliori livelli di compliance, minore conflittualità, minore stress e minore sofferenza.]

³⁷ C. R. Rogers, *La terapia centrata sul cliente*, Psycho di G. Martinelli – Firenze, 1970-1994. Titolo dell’opera originale che costituisce la parte essenziale di questo volume: *On becoming a person: A Therapist’s View of Psychotherapy*, Houghton Mifflin Company - Boston, 1961, cap. terzo.

potenzialmente autodirigere. Questo soggetto attivo sarà grado pertanto, una volta compreso il problema, di gestirlo responsabilmente. La prima innovazione fondamentale introdotta da Rogers consiste proprio nel ribaltare l'impostazione tradizionale volta ad intendere l'aiuto come un'elargizione al soggetto di tutto tranne che della fiducia nelle sue possibilità e nelle sue capacità³⁸.”

³⁸ A. Di Fabio, *Counseling. Dalla teoria all'applicazione*, Giunti Editore S.p.A., Firenze, 1999-2014, pag. 157.

CAPITOLO SECONDO

Le normative che regolano le professioni d'aiuto

Nardella Marianna

Importante per comprendere meglio le tre professioni approfondite è riconoscere che in Italia le professioni della *relazione d'aiuto* si dividono in due categorie:

- Professioni *protette o riconosciute*
- Professioni *non regolamentate*

Sono professioni protette quelle di notaio, avvocato, ingegnere, medico, psicologo e psicoterapeuta, il cui esercizio è subordinato ad un titolo di studio riconosciuto e all'iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 art.2 e 3 cc)³⁹.

Tra le professioni d'aiuto regolamentate preso in confronto in questo project work, troviamo lo Psicologo. A regolamentare questa figura fu la legge del 18 febbraio 1989 n.56, dalla quale si evince che tale professione comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità.

Per esercitare la professione è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale⁴⁰.

L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisire dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica il 10 marzo 1982, n.162 presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti⁴¹.

Mentre le figure non regolamentate sono divise, secondo la classificazione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) avvenuto nell'aprile 2005, in sette categorie. Nella sesta categoria chiamata cura psichica, troviamo: gli Esperti di Counseling, gli Psico-filosofi, i Mediatori Sistemici, i *Consulenti Familiari e Coniugali*, gli Esperti Reiki e i Programmatori Neurolinguistici. Vi sono, inoltre, numerosissimi altri professionisti che operano senza appartenere ad un Albo o a un Ordine Professionale.

³⁹ www.treccani.it/enciclopedia/professioni-intellettuali-e-subordinazione

⁴⁰ Ordine degli Psicologi Lazio, legge 18 febbraio 1989, n.56

⁴¹ www.normativa.it

Tecnicamente, i loro ambiti di servizio sono definiti *non regolamentate*, poiché non sono mai state oggetto di tutela da parte dell'ordinamento giuridico⁴².

L'ordinamento giuridico italiano, prima dell'entrata in vigore della Legge n 4 del 2013, non regolamentava in modo diretto e specifico la professione del Consulente Familiare e dell'esperto del Counseling o Counselor, pur riconoscendo tali figure. Ad esempio, già nella legge regionale 25 marzo 1977 n. 28, con cui la Regione Veneto ha dettato la disciplina dei Consulenti Familiari, si fa riferimento alla figura del Consulente Familiare (all'art. 4 lett.b e all'art.5). L'articolo, infatti, dichiara esplicitamente che il consultorio deve possedere un gruppo di lavoro costituito da Psicologi, Medici, Assistenti Sociali. L'articolo successivo dichiara che il Coordinatore del Consultorio venga scelto tra i Consulenti Familiari appartenenti al gruppo. Più recentemente anche la Regione Lombardia in materia di *Accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile* (Delibere della Giunta regionale n.3264 del 26.1.2001 e n.4141 del 6.4.2001)⁴³ ha fatto specifico riferimento all'attività e alla prestazione del Consulente familiare. La Regione Toscana, invece, ha promulgato nel 2008 la Legge regionale sulle professioni, la n. 73, successivamente oggetto di modifica mediante legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2, in cui si sanciscono alcune modifiche fondamentali: la creazione di una Commissione regionale per discutere dei problemi della politica regionale, relativa alle professioni intellettuali; una struttura di servizio regionale per le professioni, che provvede al riconoscimento di ogni Associazione nell'ambito regionale ed infine il finanziamento di progetti di formazione per gli appartenenti alle associazioni di categoria⁴⁴.

E' evidente che la figura del Consulente Familiare, come *professionista socio-educativo*⁴⁵, viva la condizione di chi svolge una professione il cui esercizio richiede conoscenze intellettuali e tecniche molto elevate, senza che però sia necessario, dal punto di vista legale, il possesso di un titolo di studio determinato per legge e senza che sia obbligatoria l'iscrizione ad un Ordine o Albo⁴⁶.

Anche il Counselor, professionista della relazione d'aiuto, che ha una tradizione ormai consolidata nel mondo anglosassone e statunitense, risulta essere ancora parte delle professioni non regolamentate in Italia. Tuttavia l'esercizio di queste professioni (prima della Legge 4/2013), era comunque regolamentato dalla normativa generale. Cosicché il Consulente Familiare ed il Counselor potevano esercitare come liberi professionisti, in forma singola o associata, e considerati come lavoratori autonomi, soggetti a regime giuridico e fiscale (codice Ateco-AttivitàEconomiche numero 88.99.00).

⁴² www.cnel.it

⁴³ Gazzetta Ufficiale Regione Lombardia n.3264 del 26.1.2001 e n.4141 del 6.4.2001 (vedi Normattiva)

⁴⁴ Raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/

⁴⁵ [www.Aiccef .it /pagina](http://www.Aiccef.it/pagina) – Atto Costitutivo e Statuto

⁴⁶ R. Roberto *Consulente della Coppia e della Famiglia* - www.ucipem.com/it

Nascita dei consultori

La figura del Consulente familiare inizia a delinearsi con la nascita dei Consultori Familiari, quale operatore privilegiato all'interno del Consultorio. La decisione di dar vita ad un Consultorio prematrimoniale e matrimoniale arrivò il 15 febbraio del 1948. Alice Calori, prima collaboratrice di don Liggeri, ricorda che l'esperienza di quel primo Consultorio si diffuse rapidamente e altri ne sorsero in varie città d'Italia. Insieme ai Consultori familiari inizia a delinearsi la figura del Consulente familiare quale operatore privilegiato all'interno del Consultorio. Pioniere della Consulenza familiare è stato Charles Vella che nel 1957 fondò a Malta il primo Consultorio di ispirazione cristiana.

Nel 1968 nasce l'UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali E Matrimoniali). I Consultori presenti in Italia decisero di associarsi per dare una risposta più strutturata e sempre più qualificata ai bisogni delle famiglie, dedicandosi con mezzi idonei da affrontare le criticità della coppia in formazione o già formata.

Nel 1975, con la legge n. 405, lo Stato italiano istituisce i Consultori familiari pubblici, ma quella legge aveva il limite di non aver saputo attribuire ai consulenti coniugali e familiari il loro giusto ruolo e pertanto esclusi dalla norma.

Nel 1976, per volontà di Padre Luciano Cupia nasce a Roma la SICoF, Scuola Italiana di formazione Consulenti Familiari, presso il Consultorio dell'Associazione "Centro La Famiglia", già socio dell'UCIPEM. L'istituzione di una scuola di formazione per consulenti familiari era dettata dalla convinzione e dalla necessità di formare operatori muniti di un'adeguata preparazione, capaci di stabilire relazioni d'aiuto professionali ed efficaci all'interno dei Consultori familiari.

Nel 1977 nasce l'AICCeF (Associazione Italiana Consulenti della Coppia e della Famiglia).

Il 16 aprile 1978 nasce la CFC (Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana), per coordinare e promuovere i Consultori con un'attenzione particolare ai territori, alla persona e all'interdisciplinarietà. La dott.ssa Livia Cadei, attuale presidente dei CFC, inquadra la nascita dei Consultori diocesani come risposta che l'assemblea dei Vescovi italiani volle offrire ai bisogni delle famiglie, dopo l'approvazione della legge n. 405 del 1975, che istituiva i consultori pubblici. La presidente sottolinea come questa decisione non fu frutto di un atteggiamento difensivo, ma nacque per far sentire l'attenzione della Chiesa alla specifica realtà familiare. Ricorda che don Edoardo Algeri, prematuramente scomparso, amava dire: «quest'opera è la carezza della Chiesa alla famiglia»⁴⁷.

Direttive europee che regolano le professioni

Il tentativo di pervenire ad una regolamentazione delle professioni non disciplinate né da Albo né da un Ordine o Collegio, quale quella del Consulente Familiare e del Counselor è molto datata; è sufficiente ricordare che numerosi sono stati i disegni di legge

⁴⁷ www.cispef.it/la_storia_dei_consultori_familiari

presentati negli anni passati. Benché nessuno sia giunto alla soglia della sua trasformazione in legge, prima del 2013, comune ed ampiamente diffusa ormai era l'esigenza di una disciplina, che tenesse necessariamente conto degli orientamenti comunitari

La visione europea ed internazionale ha sempre mirato ad introdurre regole di maggiore concorrenza e competitività nel mercato dei servizi professionali e delle *nuove* professioni. A tal proposito abbiamo la Direttiva Europea n. 36 del 2005⁴⁸, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la Direttiva 2006/100/CE⁴⁹, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, con cui è stata arginata la caccia alle leggi protezionistiche, perché la Commissione europea non le consentiva più. Punti qualificanti della visione comunitaria sono quelli dell'attenzione ai percorsi formativi delle nuove professioni, all'aggiornamento e certificazione dei saperi, così come grande rilievo è conferito al tema della tutela della qualità delle prestazioni nei confronti dell'utenza.

La Direttiva comunitaria è stata resa operativa dal Decreto legislativo del 6.11.2007, n. 206⁵⁰: *Attuazione della Direttiva europea 36/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali* che, oltre alla disciplina dell'esercizio in Italia di una professione da parte di un cittadino europeo con qualifica acquisita in un altro Stato, ha introdotto la disciplina della valutazione della rappresentatività a livello nazionale, delle professioni non regolamentate. L'art.26 stabilisce, infatti, i requisiti di idoneità della Associazioni di categoria al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate⁵¹.

Legge del 14 gennaio 2013 n. 4

Entrata in vigore, dopo 13 anni di gestazione nelle aule parlamentari, statuisce finalmente la disciplina delle professioni non ordinistiche (quelle che non hanno una regolamentazione specifica e non hanno l'obbligo di costituire un Ordine professionale).

La legge ha come finalità quella di assicurare trasparenza del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da Professionisti non organizzati in Ordini, Albi e Collegi.

Nell'art.1 si introduce il principio di libertà di esercizio delle professioni non organizzate in ordini o collegi, fondato sulle competenze professionali, sull'autonomia, sull'indipendenza di giudizio intellettuale e sulla responsabilità del professionista. Con una precisa e invalicabile limitazione: non esercitare alcuna delle attività riservate dalla legge ad altre professioni per le quali la legge ha istituito ordini o collegi (art. 2229 C.C.)⁵². Inoltre, introduce l'obbligo legale di indicare in ogni documento scritto presentato al cliente, che l'attività svolta è disciplinata dalla norme della suddetta legge: "Chiunque

⁴⁸ <https://eur-lex.europa.eu>

⁴⁹ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 141 del 20 dicembre 2006

⁵⁰ www.gazzettaufficiale.it

⁵¹ R. Roberto *Consulente della Coppia e della Famiglia* - www.ucipem.com/it

⁵² Art.2229 CC www.brocardi.it

svolga una professione intellettuale deve riportare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, l'esplicito riferimento, agli estremi della presente legge⁵³. La legge prevede inoltre che il professionista sia certificato e questo può avvenire sostanzialmente attraverso due canali:

- professionisti certificati individualmente secondo norme tecniche UNI- CEN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione – Centro Europeo di Normazione)⁵⁴ ;
- professionisti che possono aderire e far attestare da una Associazione professionale la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono nel tempo.

Dopo aver sancito il principio di libero esercizio delle professioni, anche se non regolamentate, gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le modalità di costituzione e organizzazione delle Associazioni di professionisti, istituite per valorizzare le competenze dei professionisti iscritti, diffondere le regole deontologiche, favorire la concorrenza, promuovere la formazione permanente e tutelare e garantire gli utenti. Molti sono i requisiti richiesti dalla legge alle Associazioni professionali, tra cui lo statuto che garantisca la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici:

- non avere scopo di lucro;
- l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- la promozione, anche attraverso specifiche iniziative, della formazione permanente dei propri iscritti;
- l'adozione di un Codice di condotta (o Codice Deontologico) ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo (Dlgs. 6.9.2005, n. 206)⁵⁵;
- la vigilanza sulla condotta professionale degli associati;
- la previsione di sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo Codice Deontologico;
- Garantire uno sportello del cittadino consumatore, dove rivolgersi per chiedere informazioni sulla professione e il professionista;
- il divieto dell'adozione e dell'uso di denominazioni professionali relative ad altre professioni, organizzate in ordini o collegi.

La legge esige, inoltre, dalle Associazioni Professionali di dare piena conoscibilità dell'atto costitutivo e statuto, della precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; della composizione degli organismi deliberativi e dei titolari delle cariche sociali della struttura organizzativa dell'associazione. La piena conoscibilità deve essere fornita attraverso un sito web, in cui devono essere facilmente reperibili, da tutti gli utenti, tali informazioni, tra cui anche quelle attinenti ai titoli di studio relativi alla attività professionale esercitata dai Consulenti Familiari e Counselor con l'obbligo, quindi, di garantire percorsi formativi omogenei e trasparenti nelle Scuole riconosciute e standard

⁵³ Art.2229 CC www.brocardi.it

⁵⁴ www.diritto.it-le certificazioni sulla qualità

⁵⁵ Riferimento articolo R. Roberto Consulente della Coppia e della Famiglia - www.ucipem.com/it

qualitativi elevati di formazione di base⁵⁶.

Riconoscimento associazioni non regolamentate

La procedura di valutazione delle Associazioni maggiormente rappresentative, in Italia, è stata affidata al Ministero della Giustizia, che deve accertare i requisiti di ogni Associazione di categoria richiedente l'iscrizione, ed emettere un Decreto Ministeriale di individuazione, previo parere obbligatorio del C.N.E.L.

L'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (A.I.C.C.eF.) ha presentato al Ministero della giustizia la richiesta di iscrizione nell'elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, ed il Ministero, esaurita positivamente la prima fase istruttoria, ha inviato il fascicolo al C.N.E.L. per il prescritto parere, che in data 22 giugno 2012 ha espresso parere favorevole.

In data 5 settembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto interministeriale che riconosce l'AICCeF come Associazione rappresentativa a livello nazionale della professione di Consulente Familiare, e l'ha inserita nell' apposito elenco al n. 114. A seguire troviamo alcune delle numerose Associazioni di Counseling come: n. 115 Associazione Nazionale Counselor Relazionale (acronimo da ora in poi ANCoRE), n. 123 Società Italiana di Counselig (acronimo SICO) , al n. 124 troviamo la Società italiana Counseling e operatore olistico (acronimo SICOOL) ⁵⁷.

In questa lunga istruttoria siamo stati guidati e supportati dal COLAP, Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, un organismo di secondo livello che, costituito ai sensi dell'art.3 della legge⁴, raggruppa più di 200 associazioni professionali tra cui la nostra⁵⁸.

Formazioni associazioni non regolamentate

Nell'articolo 3, comma 3, legge 2013, compito primario dell'associazione è l'obbligo di far svolgere ai propri iscritti una formazione obbligatoria e di vigilare su questo aspetto. Nel caso in cui un associato non si adegui a questa norma, non potrà più essere iscritto all'associazione nell'anno seguente.

L'articolo 7 della medesima, tratta dell'aspetto più importante della disciplina legislativa, riguardante l'introduzione del *Sistema di Attestazione di qualità dei servizi resi all'utenza*, che prevede che le Associazioni, al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza dei servizi professionali, possono rilasciare ai propri iscritti una Attestazione sulle qualità dell'iscritto stesso, di cui dopo le necessarie verifiche, il legale rappresentante dell'Associazione stessa ne assume la responsabilità. Per chi non rispetta le norme, sono

⁵⁶ R. Roberto, op. cit.

⁵⁷ www.donnaclick.it

⁵⁸ www.ucipem.com

previste sanzioni definite dal Codice del Consumo⁵⁹. Il 10 ottobre 2014 l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), preposto al rilascio di certificati validi e riconosciuti istituzionalmente, ha deliberato l'accoglimento della richiesta del Coordinamento delle Libere Associazioni Professionale di diventare soci dell'ente⁶⁰.

Formazione Consulente familiare

A tal proposito l'AICCeF ha predisposto, congiuntamente con i Direttori delle Scuole di formazione in Consulenza familiare riconosciute, il Codice di Autoregolamentazione delle Scuole di formazione, per uniformare i linguaggi e avere un alto standard formativo. Il Corso per Consulenti Familiari è una Scuola triennale che forma alla professione di consulente familiare, esperto nella relazione d'aiuto.

L'obiettivo della consulenza è quello di accompagnare il cliente alla valorizzazione delle risorse personali per affrontare e risolvere il proprio disagio.

Infatti, il consulente della coppia e della famiglia è il professionista socio educativo che:

- a. Attua percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche di accoglienza, ascolto e auto ascolto che valorizzino la persona nella totalità delle sue componenti
- b. Si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli, la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali a mobilitare le risorse interne ed esterne per le soluzioni possibili. Il ciclo completo del Corso consulenti prevede un triennio di formazione personale comprensivo di: lavori di gruppo, simulate, specchio unidirezionale (dove possibile), apprendistato e studio di casi . La conduzione dei TG dell'intero triennio è affidata ad un unico Trainer. Il Corso si avvale particolarmente dell'approccio teorico-metodologico dell'analisi transazionale e della psicologia umanistica (Rogers e Gestalt)⁶¹.

Formazione Counselor

Le scuole che formano il counselor in Italia sono numerose tra le più conosciute troviamo l'Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità (ASPIC) e la Scuola Europea di Formazione, con sedi sparse in tutt'Italia. La formazione del counselor, secondo ASPIC, si attiva per i primi due anni in nove incontri (nei week-end) con cadenza mensile, in un workshop intensivo di tre giorni, in Laboratori e Tirocini. Alla fine di questi due anni, si ottiene il Diploma di Counselor Base Funzionale. Il terzo anno

⁵⁹ www.siafitalia.it

⁶⁰ <https://www.federcounseling.it/>

⁶¹ www.AICCeF.it

prevede dieci incontri come nei primi due anni e con la stessa modalità di frequenza, più un'ulteriore specifica attività di Laboratorio, di Supervisione, di Tirocinio e di Addestramento Pratico per un totale di 500 ore. Alla fine del terzo anno si ottiene la qualifica di Counselor Professionista Funzionale (livello più avanzato).

I laboratori esperienziali e le attività di apprendimento teorico/pratico, costituiscono i momenti formativi fondamentali sui quali si struttura l'intero corso⁶².

Nel resto d'Europa

In Germania i *Counselor* appartengono, insieme ai *coaches* e ai supervisori, alla professione di *Heilpraktiker für Psychotherapie*, sviluppata sulla scia del movimento sorto negli anni '70, fondato sulla cosiddetta psicologia del benessere, con il passaggio da un modello centrato sulla malattia ad un modello orientato alla salute dell'individuo.

In Austria, il *counseling* è regolamentato dalla legge federale. Esiste un albo professionale al quale sono iscritti circa 1.500 *Lebensberater* traducibile come "coach o consiglieri di vita".

In Svizzera il *counseling* o *Psychologische Beratung*, che significa *consigliere psicologico*, viene gestito dalla Fsp e dalle leggi cantonali, ma è in divenire un'associazione dei *Counselor*, separata dalla federazione degli psicologi.

In Francia la professione del *Counselor* non è regolamentata. Di circa 30.000 professionisti impiegati nel *counseling*, 5.000 hanno una preparazione da psicologi, gli altri operatori hanno vari livelli di formazione psicologica e circa un quarto di questi ha ricevuto una formazione nelle scienze sociali.

In Finlandia il *counseling* è praticato in modo informale dalle associazioni ed è basato soprattutto nel dare *consigli pratici (peer support)*.

In Olanda esiste la *Nederlandse Associatie voor Counselling (Nac)*, associazione solo di *Counselor*. La pratica di *Counseling* è svolta in forma privata, attraverso un'apposita fondazione, come liberi professionisti.

In Svezia il lavoro del *Counselor* è prevalentemente di tipo dipendente o in enti *no profit*.

Nel Regno Unito la principale associazione di *counseling* è la *Bacp - The British Association for Counselling and Psychotherapy*, che comprende circa

⁶² www.aspicperlascuola.it

10.000 *Counselor* che hanno un ampio riconoscimento e mandato sociale e culturale. Trovano impiego nel settore *no profit*, nella sanità pubblica e privata e nei centri per le famiglie. Altre associazioni sono la United Kingdom Council of Psychotherapists (Ukcp) e la Brithis Psychological Society (Bps) (solo per il *Counselling* psicologico), mentre l'associazione di counseling scozzese si chiama Counseling &Psychotherapy in Scotland (Cosca).

In Europa è presente anche un'organizzazione europea che si batte per il riconoscimento dei *Counselor*. L'European Association for Counselling (Eac) nasce nel 1991 con l'obbiettivo di promuovere lo sviluppo ed il riconoscimento del *counseling* a livello europeo e di stabilire standard formativi comuni⁶³.

⁶³ www.quotidianosanità.it

CAPITOLO TERZO

Codice Deontologico

Guarino Loredana

Come nasce un Codice Deontologico

L'etimologia delle singole parole, codice deontologico, quindi deontologia, aiuta a comprenderne meglio il significato profondo del termine e consente di condividere i nobili obiettivi a cui tende questo strumento.

“**codice** s. m. [dal lat. *codex -dīcis*, che significò dapprima la parte interna del fusto degli alberi, cioè il legno, poi la tavoletta cerata ad uso di scrittura e infine, per estens., il libro manoscritto formato di più fogli, in opposizione al rotolo][...].”⁶⁴

“**deontologico** agg. [der. di *deontologia*] (pl. m. *-ci*). – Che si riferisce alla deontologia, sia come termine filosofico (e, in questo senso, spesso contrapp. a *ontologico* per caratterizzare l'antitesi tra il punto di vista del «dover essere» e quello dell'«essere»), sia nel sign. morale: *codice d.*, insieme delle norme relative ai doveri inerenti all'esercizio di una professione;”⁶⁵

“**deontologia** s. f. [comp. del gr. (τό) δέον -οντος «il dovere» e *-logia*]. – Termine filosofico coniato, nella forma ingl. *deontology*, da J. Bentham (1748-1832) per designare la sua dottrina utilitaristica dei doveri, passato poi a indicare lo studio (empirico) di determinati doveri in rapporto a particolari situazioni sociali. In partic., *d. medica*, l'insieme delle norme riguardanti i diritti e, soprattutto, i doveri e le responsabilità del medico, nei suoi rapporti con i pazienti e con i colleghi.”⁶⁶

Il Codice Deontologico di una professione nasce dall'esigenza di regolamentare l'esercizio professionale degli operatori appartenenti ad un Albo/Ordine professionale o ad una Associazione di categoria, con lo scopo di tutelare gli stessi professionisti e gli utenti.

Il Codice Deontologico di un Albo/Ordine o Associazione professionale, si prefigge pertanto di regolamentare gli ambiti professionali puntando al rispetto della giurisprudenza e dell'etica.

Le professioni prese in esame nel presente lavoro, hanno lo scopo di migliorare la vita delle persone che necessitano di un supporto socio-educativo⁶⁷, di una cura o di un intervento volto a sostenere le risorse personali per affrontare il momento di difficoltà, di disagio o crisi che stanno vivendo, e non si può prescindere dal *come* questo approccio debba agire. La stesura del Codice Deontologico è curata da una apposita Commissione,

⁶⁴ https://www.treccani.it/VOCABOLARIO_ON_LINE

⁶⁵ https://www.treccani.it/VOCABOLARIO_ON_LINE

⁶⁶ https://www.treccani.it/VOCABOLARIO_ON_LINE

⁶⁷ Lo Statuto dell'A.I.C.C.e F.-La prima stesura del 5 febbraio 1977 è stata modificata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nel 2012 e nel 2013 A.I.C.C.e F.-Raccolta degli atti sociali e della normativa di riferimento- Statuto, regolamenti codice deontologico del consulente familiare e leggi di riferimento-Supplemento al nr.1 di Gennaio – Marzo 2014 DE IL CONSULENTE FAMILIARE-

<http://www.aiccef.it/downloads/files/2013%20STATUTO%20%20AICCEF%20aggiornato%20al%20ott%202013.pdf>

eletta dai professionisti stessi, durante le assemblee e/o riunioni degli organi statutari rappresentativi dell'Albo/Ordine o dell'Associazione.

Motivo e scopo della discussione

La riflessione circa la necessità di confrontare i Codici Deontologici delle figure professionali in esame riconosciute in Albi/Ordini e/o Elenchi professionali, è un'utile opportunità al fine di mettere in luce i punti in comune e le differenze principali che caratterizzano le professioni a servizio della persona e che chiariscono il modo di operare di ciascuno.

Come sopra accennato, le ragioni che hanno portato gli Ordini e le Associazioni ad elaborare e a adottare un Codice Deontologico trovano origine nella necessità di regolamentare, le attività delle professionalità a servizio della persona, della coppia della famiglia e del gruppo, per soddisfare l'esigenza di etica e deontologia richiesta dalla professione stessa, e per valorizzare il significato del proprio lavoro.

“Lo dimostra un'indagine nazionale realizzata tra gli psicoterapeuti italiani in collaborazione con l'Ordine nazionale degli psicologi. I risultati della ricerca sono stati anticipati in un articolo pubblicato su «L'Arco di Giano» (Gius, Coin 1998)" [...] “Considerati i risultati dell'indagine, gli Autori si sentono autorizzati ad auspicare una migliore integrazione tra deontologia ed etica: «La deontologia è un primo importante livello di intersezione tra etica e professionalità: essa risponde a una imprescindibile esigenza di regolamentazione interna e a una precisa responsabilità sociale della nostra categoria professionale. Un passo futuro dovrà essere quello di provvedere a un recupero del divario tra versante prescritto e versante motivazionale, e questo a partire dai luoghi preposti alla formazione personale e professionale dello psicologo, affinché la deontologia, nell'indicare delle linee comuni, possa interpretare un senso comune, i principi caratterizzanti la professione nei quali ogni professionista si riconosca» (Gius, Coin 1998). Dalla lettura dei dati fatta dagli studiosi che hanno condotto la ricerca, risulta che i comportamenti vissuti come più problematici da valutare dal punto di vista morale sono quelli riferiti alla gestione economica del rapporto con il paziente, in quanto elemento specifico della libera professione; la salvaguardia delle regole del setting; la questione della neutralità e della conduzione del rapporto professionale (da rapporto altamente formalizzato, la relazione terapeutica sembra essersi trasformata in un'interazione caratterizzata da maggiore familiarità e vicinanza tra i partner); la gestione del segreto professionale; la possibilità di denunciare i colleghi a causa di comportamenti obiettivamente scorretti e lesivi per il paziente. A conclusione della ricerca, Erminio Gius e Romina Coin sollevano la questione metodologica del rapporto tra deontologia ed etica.”- [...] Più di recente è prevalso l'uso giuridico del termine, che fa della deontologia l'equivalente del diritto professionale, ossia dell'insieme dei diritti-doveri che impone ai professionisti l'esercizio della loro professione. Il concetto di deontologia che proponiamo non si lascia ridurre né all'etica né alla legge. Le osservazioni precedenti sulla legalità e sulla legittimità dovrebbero aver chiarito a sufficienza che la deontologia non si limita a esplicitare le condizioni in cui l'esercizio della professione è conforme alla legge. Un ulteriore elemento di differenziazione è costituito dal fatto che le norme deontologiche non sono imposte da un'istituzione giuridica: esse sono elaborate dai professionisti stessi, attraverso gli organi rappresentativi; i professionisti decidono di seguirle per una valutazione autonoma delle condizioni ottimali di funzionamento della professione. L'etica, da parte sua, riflette sui principi ai quali ispirare il comportamento umano, in relazione alle domande sul bene e sul male, sul giusto e l'ingiusto, il doveroso e il lecito. E' chiaro che un'alta ispirazione morale è qualificante per professioni, quali sono quella del

medico e dello psicoterapeuta, in cui ci si rapporta a un'altra persona sofferente per restituirla al benessere.”⁶⁸

Le ragioni per le quali un professionista e, in particolare il Consulente Familiare, si impegna a rispettare una serie di indicazioni e norme, sta nel pieno valore che attribuisce alla *relazione di aiuto*, intrapresa con una persona, una coppia, una famiglia o un gruppo. Il significato che un professionista conferisce a questo lavoro è di grande rilevanza, ed è comune a tutti gli interventi che hanno per fine la relazione interpersonale, sia con la presa in carico delle difficoltà delle persone, offrendo un supporto di tipo socio-educativo, come avviene per il Consulente Familiare, sia con l'intervento o la prestazione come ha luogo per il Counselor, sia con la psicoterapia o la cura, come accade per lo Psicologo-Psicoterapeuta.

La relazione interpersonale ha una valenza positiva per le singole parti in rapporto tra loro. E' importante quindi che tutti, sia l'utente sia l'operatore, abbiano la consapevolezza dell'esperienza che stanno vivendo e che lo facciano in piena libertà e autonomia.

Il riconoscimento di questa condizione, consapevolezza, libertà e autonomia, è frutto di una evoluzione sociale e metodologica di grande prestigio, tanto da essere tutelata a livello internazionale, e con normative in continuo sviluppo: “La Costituzione Italiana, artt. 2-14-15-21 –la Legge 675/1996 –“Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679.”⁶⁹.

Un altro elemento importante e ricorrente per tutte le professioni a confronto è la domanda motivazionale del professionista: *perché lo faccio, cosa mi spinge a prendermi cura o ad aiutare l'altro?*

La disponibilità all'aiuto e/o alla cura del prossimo non basta per esercitare un buon servizio di sostegno alla difficoltà o al disagio, richiede motivazioni profonde dell'operatore che diventa un professionista in ragione della spinta motivazionale che avverte, e che lo induce a strutturare e ad affinare sempre di più le tecniche della relazione di aiuto e/o di cura. Questa condizione sollecita il professionista verso percorsi di formazione permanente e lo induce ad avvalersi della supervisione, che per il Consulente Familiare è obbligatoria.

⁶⁸ <https://sandrospinsanti.eu/book/la-professione-psicoterapeutica-e-il-codice-deontologico-degli-psicologi/> S. Spinsanti. La professione psicoterapeutica e il codice deontologico degli psicologi in Quaderni di psicologia, Analisi Transazionale e Scienze umane, n. 25, 1998, pp. 17-26- Bibliografia S. Amato. Gli psicologi italiani alla ricerca di un codice deontologico, in «L'Arco di Giano», n. 12, 1996. Gius, E., Coin, R., Etica, deontologia e psicoterapia. Primi risultati di un'indagine nazionale, in «L'Arco di Giano», n. 17, 1998.

⁶⁹ General Data Protection Regulation o GDPR- decreto di adeguamento del Codice -D.lgs 101 del 2018.

Il Consulente Familiare così evolve nel suo approccio professionale imparando tecniche di intervento, al fine di essere migliore come persona oltre che a crescere nelle sue competenze professionali.

Aver conseguito un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione e/o rispettare le indicazioni normative, non è sufficiente per svolgere una professione responsabilmente: occorre anche essere considerevolmente motivati e opportunamente rispettosi per dare al proprio lavoro un valore aggiunto in termini di prestazione e di professionalità, per sentirsi la persona giusta al posto giusto.

Il confronto professionale dei casi di richiesta di aiuto tra i colleghi è alquanto vantaggioso e proficuo, perché consente una visione di insieme e permette il raggiungimento dell'obiettivo consulenziale come di seguito riportato nei Codici Deontologici professionali:

“fare della persona la protagonista del superamento della sua difficoltà” (art.4 C.D. –C.F)⁷⁰,
“promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. (art. 3 C.D. –PS-PST)⁷¹”
“ il miglioramento della qualità di vita del cliente sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione.” - (Codice Deontologico Assocounseling, *Definizione dell'attività di counseling approvata dall'Assemblea dei soci in data 2 aprile 2011*)⁷².

Il Codice Deontologico del Consulente Familiare dedica l'intero art.12 alla supervisione per i Consulenti Familiari indicandone le modalità operative “*Art.12: il consulente si avvale di una supervisione individuale o di gruppo*”⁷³.

La Supervisione consiste in uno strumento di tutela e di formazione a servizio del professionista e di garanzia per l'utente. Nei codici deontologici dello Psicologo-Psicoterapeuta e del Counselor, oggetto del confronto, non sembra espressa esplicitamente la modalità operative di questa procedura.

I Codici Deontologici quindi oltre ad essere una sintesi preziosa dei criteri legalmente necessari ed indispensabili per gli Albi/Ordini e/o gli Elenchi professionali sono una garanzia con triplice risonanza: per i professionisti, per i clienti e per la collettività.

L'*etica* del Codice Deontologico costituisce un valore aggiunto: è la vigilante risposta ai cambiamenti sociali, all'evoluzione della scienza e della tecnica, alla loro ripercussione nei rapporti umani e sociali.

Un professionista sarà in grado di valutare e perseguire il valore e l'opportunità delle sue scelte operative in termini di capitale umano e sociale, alla luce delle indicazioni *etiche*

⁷⁰ Codice Deontologico Del Consulente, op.cit.

⁷¹ <https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani>

⁷² https://www.assocounseling.it/attestazione/codice_deontologico.asp

⁷³ Codice Deontologico Del Consulente Familiare, op. cit.

del Codice Deontologico di riferimento, nella misura in cui partecipa al progresso socio-culturale e politico con interesse attivo e critico.

L'etica rappresenta un'ulteriore difesa che garantisce e tutela le modalità di approccio e gli obiettivi finali di intervento e cura a favore dell'utente.

“etica: In senso ampio, quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma di comportamento (gr. *ἠθικός*) umano, politico, giuridico o morale; in senso stretto, invece, l'e. va distinta sia dalla politica sia dal diritto, in quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate. [...]”⁷⁴

L'A.I.C.C.eF. ha integrato nel corso del tempo dal 1977, il proprio Statuto⁷⁵, e il Codice Deontologico. Dopo la prima stesura avvenuta nel 1999.⁷⁶ Ulteriori regolamenti⁷⁷ e delibere di organismi statutari come il Codice di Autoregolamentazione delle Scuole di Formazione in Consulenza Familiare aderenti all'A.I.C.C.eF.⁷⁸, hanno completato e aggiornano periodicamente la normativa di riferimento al fine di mantenere costantemente attento e coerente lo sguardo sul rapporto tra etica e progresso sociale e normativa. È opportuno sottolineare che tutti i riferimenti normativi a disposizione del Consulente Familiare e degli altri professionisti, sono dispositivi e regolamenti per l'esercizio del loro lavoro e che non sostituiscono le proprie competenze e le capacità di buon professionista, come evidenzia la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*⁷⁹, ma ne identificano meglio la figura e contribuiscono a potenziarne la credibilità professionale. Queste motivazioni hanno originato l'opportunità di confrontare i Codici Deontologici delle professioni di Consulente Familiare, Psicologo e Psicoterapeuta, Counselor, per coglierne le somiglianze e le differenze.

Somiglianze e differenze

Il confronto ha preso in esame oltre al codice deontologico del consulente familiare, anche i Codici di Psicologo-Psicoterapeuta⁸⁰ e Counselor – dell'associazione professionale

⁷⁴ <https://www.treccani.it/enciclopedia>

⁷⁵ <https://www.aiccef.it/it/l-associazione/atti-normativi/atto-costitutivo-e-statuto>

⁷⁶ <https://www.aiccef.it/it/l-associazione/atti-normativi/codice-deontologico>

⁷⁷ <https://www.aiccef.it/it/l-associazione/atti-normativi/regolamenti>

⁷⁸

<http://www.aiccef.it/downloads/files/CODICE%20DI%20AUTOREGOLAMENTAZIONE%20SCUOLE%20DI%20FORMAZIONE%20AICCEF.pdf>

⁷⁹ <https://www.normattiva.it/ricerca/veloce/0?tabID=0.09787593515239412&title=lbl.risultatoRicerca&initBreadCrumb=true>

⁸⁰ <https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani>

di categoria AssoCounseling⁸¹(una delle associazioni di categoria confluite nella Federazione delle Associazioni di Counselor UNICO di recente costituzione).

L'osservazione del Codice Deontologico del Consulente Familiare⁸² rileva in sintesi le *somiglianze* e le *differenze* citati nello schema sottostante in riferimento agli altri due Codici Deontologici:

SOMIGLIANZE	DIFFERENZE (SPECIFICITA')
Normatività (art. 2)	Definizione (art.1)
	Specificità della professione (art. 4)
Autonomia professionale (art. 3)	Esercizio di più professioni (art.5)
Finalità della professione (art. 6)	
Competenza professionale (art. 7)	Esercizio della professione (art.11)
Formazione interdisciplinare (art.8)	
Aggiornamento e formazione permanente (art. 9)	Supervisione (art. 12)
Responsabilità professionale (art. 10)	
Rapporti interprofessionali (art. 13)	
Limiti professionali (art. 14)	L'estensione del segreto professionale (art. 19)
Salvaguardia della professione (art. 15)	
Doveri verso gli utenti (art. 16)	
Diritti degli utenti (art.17)	
Segreto professionale (art.18)	Rivelazione del segreto professionale (art. 20)
Consulenza di gruppo (art.21)	
Libera scelta (art. 22)	
L'incompatibilità professionale (art.23)	
Interruzione del rapporto professionale (art.24)	Riserbo professionale (art. 29)
Controindicazione del rapporto professionale (art. 25)	
Documentazione (art. 26)	
Custodia delle cartelle (art. 27)	Inquadramento lavorativo (art. 31)
Invio a specialisti (art.28)	
Ricerca e divulgazione (art. 30)	Strutture operative (art.32)
	Condizioni operative (art.33)
	Collaborazione operativa (art.34)

⁸¹https://www.assocounseling.it/attestazione/codice_deontologico.asp

⁸²Codice Deontologico Del Consulente Familiare, op. cit.

SOMIGLIANZE	DIFFERENZE (SPECIFICITA')
Prestazioni professionali a terzi (art.35)	Prestazioni gratuite (art. 38)
Le prestazioni a minori ed interdetti (art.36)	
Onorario (art.37)	
Pattuizione dell'onorario (art. 39)	Ricorsi (art. 42)
Informazioni (art. 40)	
Sanzioni disciplinari (art. 41)	
Riferimenti normativi (art. 43)	

Tre Codici Deontologici a confronto

E' interessante cogliere le peculiarità di ognuno dei tre Codici Deontologici a confronto in riferimento a:


1. la relazione umana,
2. i diritti e gli obblighi delle parti,
3. l'esercizio responsabile della professione
4. ogni elemento utile al supporto/aiuto alla persona, alla coppia, alla famiglia e al gruppo in esame, al fine di promuovere il loro benessere individuale e/o collettivo anche attraverso l'approccio socio-educativo e non soltanto con la cura del disagio grave o di eventuali patologie.

“[...] Possiamo quindi affermare che, in generale, un *Codice Deontologico* è lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio di una specifica attività professionale.[...]”⁸³.


I grafici che seguono, evidenziano meglio le parole ed i concetti che ritroviamo nei tre codici, e che ci aiutano a comprendere meglio le somiglianze e le differenze che li caratterizzano:

⁸³<http://www.opp-psi.it/Deontologia/terzoMillennio.pdf> –F. Frati Articolo pubblicato sul n.2 - Anno IX dell' Aprile 2004 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna"

Percentuale delle parole più ricorrenti nei tre codici deontologici



Percentuale delle parole meno ricorrenti nei tre codici deontologici



La terminologia usata nella stesura di regolamenti e codici ha rilevanza normativa in quanto funzionale all'espressione della norma stessa. Ogni parola scelta per la formulazione di un articolo normativo ha una autorevolezza specifica.

Nel primo grafico *Percentuale delle parole più ricorrenti*, sono evidenziate le parole che compaiono con maggiore frequenza nei tre Codici Deontologici messi a confronto. Nel secondo, *Percentuale delle parole meno ricorrenti*, si evidenziano le parole che invece tendono ad essere meno usate. E' utile osservare l'importanza delle parole adoperate per affermare i principi normativi più significativi dei tre Codici Deontologici.

Nei grafici, per esempio sono più ricorrenti le parole *responsabilità, rispetto, sanzioni, segreto, etica, incompatibilità, limiti di competenza, consenso informato, regole, tutela* e meno frequenti le parole *durata costi e prezzi di erogazione, intervento, mandato, onorario, prestazioni a distanza, volontariato, supervisione*.

Discussione

Il Consulente Familiare è una figura professionale formata per accogliere, ascoltare e sostenere la persona, la coppia, la famiglia nelle difficoltà che vive in quel dato momento storico della propria vita, allo scopo di facilitare il suo processo di autoconsapevolezza, e orientarlo positivamente al cambiamento. Egli opera maggiormente nei consultori familiari, oltre che svolgere la libera professione, ai sensi della *Legge 14 gennaio 2013 nr. 4*.

Cos'è un Consultorio Familiare?

Ogni professione, essendo una attività lavorativa a tutti gli effetti per l'operatore che la esercita, è subordinata al mercato del lavoro e di conseguenza è regolamentata dalle norme di riferimento. Ognuna di queste professioni, oltre a svolgere prestazioni atte a "[...]prendersi cura del benessere della persona attuando percorsi di relazione di aiuto, con impostazione socio-educativa, e tecniche di accoglienza, che valorizzino la persona nella totalità delle sue componenti."⁸⁴, e ad operare "[...]per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace."⁸⁵ e a svolgere un compito nell'ottica del "[...] miglioramento della qualità di vita del cliente"⁸⁶, include per sua specificità uno stile pedagogico educativo utile al benessere della collettività, contribuendo efficacemente, ciascuna a suo modo, al progresso sociale e civile della comunità stessa.

Le potenzialità e i limiti di queste professioni, possono crescere o diminuire nella misura in cui lo Stato esercita, direttamente o su delega, scelte politiche sul territorio, mirate allo sviluppo sociale e alla produttività economica

⁸⁴<http://www.aiccef.it/downloads/files/CODICE%20DI%20AUTOREGOLAMENTAZIONE%20SCUOLE%20DI%20FORMAZIONE%20AICCEF.pdf> –Parte Prima – art. 1

⁸⁵<https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani-art.3>

⁸⁶https://www.assocounseling.it/attestazione/codice_deontologico.asp-premessa

attraverso proficue strategie sociali, culturali ed economiche.

La dimensione dell'azione sociale se intrapresa e operata dallo Stato, assomiglierebbe molto a quella prevista dal *welfare state* e fornirebbe molteplici vantaggi nei diversi contesti lavorativi sociali, culturali, sanitari e produttivi.

I dati Istat riferiti alla spesa dei Comuni nel 2018 per i servizi sociali riporta un innalzamento per il quinto anno consecutivo e raggiunge 7 miliardi 472 milioni di euro, recuperando pienamente il calo del triennio 2011-2013⁸⁷.

L'investimento statale in prestazioni di affiancamento socio-educativo a supporto di situazioni di difficoltà scolastica, sanitaria, assistenziale in ambito pedagogico, non consentirebbe di realizzare immediati proventi finanziari, ma permetterebbe di prevenire una serie di circostanze economicamente molto più *dispendiose* dal punto di vista sociale e sanitario, oltre che più impegnative nel breve e lungo periodo.

Alcuni esempi sono la ludopatia, il precoce abbandono scolastico, il supporto del care-giver di ammalati cronici di tutte le età, il doposcuola assistito, la violenza domestica, l'isolamento sociale, l'elaborazione del lutto, le dipendenze di varia natura (alcol e droghe e social-media), la mancanza di cura dell'ambiente naturale e il conseguente disadattamento dell'ambiente naturale a danno delle persone. Queste azioni sono svolte da operatori professionisti che lavorano spesso come volontari organizzati in associazioni, ma a volte slegati dai servizi socio-sanitari istituzionali presenti sul territorio.

Gli interventi di prevenzione, sono sicuramente molto impegnativi per i bilanci degli Enti Territoriali, tuttavia consentirebbero l'attivazione di un potente circuito virtuoso di benessere altamente generativo in cui la maggior parte delle azioni concorrerebbero al progresso del territorio in senso lato.

Le figure professionali messe a confronto in questo lavoro di studio, inserite strutturalmente e organicamente negli ambiti lavorativi pubblici e privati del territorio, contribuirebbero alla realizzazione di una società più evoluta e progredita in termini pedagogici, culturali e politici, permettendo di operare nella prevenzione delle sofferenze sociali e di evitare la cronicizzazione di situazione a rischio.

La presa in carico da parte dello Stato (lo Stato siamo noi), dei propri abitanti rappresenterebbe nell'ottica del *prendersi cura*, una attenzione più funzionale ai bisogni

⁸⁷ <http://istat.it/it/archivio/253929#:~:text=Nel%202018%2C%20la%20spesa%20dei,calo%20del%20triennio%202011-2013.>

della comunità, approvando misure meno assistenzialistiche e discontinue, strutturando e orientando azioni a sostegno della persona, delle famiglie e dei gruppi sociali in maniera sistematica, traendo maggior beneficio sociale, educativo, culturale, pedagogico, civico, politico ed economico, soprattutto in termini di prevenzione.

“[...] L’intervento pubblico deve svolgere un’azione regolatrice e capacitante, al fine di assumere su di sé il carico degli squilibri di partenza (squilibri territoriali e sociali) e di stimolare, in un’ottica di responsabilizzazione dei soggetti, le abilità e le capacità personali (Gori, 2012).”⁸⁸

Conclusioni

Con l’auspicio di assistere in tempi ragionevolmente prossimi a un opportuno orientamento concreto delle scelte politiche ed economiche a sostegno e cura della collettività caratterizzate da una valenza *generativa*, si attende di vedere il realizzarsi di interventi reali da parte degli organismi istituzionali che siano svincolati da logiche strumentali di interesse privato o peggio di tornaconto corporativistico e/o politico, nella prospettiva di azioni di aiuto libero e disinteressato. Questa strategia permetterebbe, a mio umile parere, agli Ordini e alle Associazioni di accettare una sfida professionale (mai necessaria come in questo periodo di pandemia mondiale) intesa a generare *benessere e pace* per il nostro Paese e per le persone che lo abitano.

A riguardo propongo una possibile analogia tra il Faro e il Codice Deontologico a cui ho pensato avendo casualmente letto sul web il seguente articolo:

“La navigazione è il mezzo più antico inventato dall’uomo per coprire lunghe distanze. Va da sé che, mentre l’arte di navigare diventava via via più complessa e le distanze coperte maggiori, le strutture a terra avrebbero dovuto evolversi di pari passo. I primi segnali luminosi, i primi fari rudimentali, erano dei semplici falò. Verso il 300 a.C. a Rodi fu costruito il Faro più maestoso del mondo antico, il famosissimo Colosso di Rodi, una statua di 32 metri situata proprio in prossimità dell’entrata del Porto di Rodi. La scultura rappresentava Elio con un braciere in mano, a segnalare la direzione alle navi. Purtroppo di questa statua ci rimangono solo i racconti dato che molteplici scosse di terremoto la distrussero completamente. I fari segnano coste pericolose, secche pericolose, scogliere, rocce e ingressi sicuri ai porti; aiutano anche nella navigazione aerea”.⁸⁹

⁸⁸ <http://www.fondazionefarmafactoring.it/documents/1454509/1483181/Quaderno+Gennaio+2015.pdf/72f19c07-c942-902f-2ecc-e7c76091cea2-1> Quaderni della Fondazione Farmafactoring pag.23

⁸⁹ Sito web: <https://www.hinelson.com/blog/il-faro-oggi-e-nella-storia-i-fari-piu-belli-e-misteriosi-al-mondo/>

Il Faro (così come il Codice Deontologico) illumina e guida i naviganti in mare aperto, indica loro la rotta e li aiuta a trovare un porto sicuro in caso di tempesta. I natanti (così come i professionisti) da parte loro, per garantire la navigazione in sicurezza per sé stessi e per gli altri, non sono esonerati dal *saper* usare le imbarcazioni che guidano e devono essere in grado di avvalersi di tutti gli strumenti a loro disposizione: attitudine, preparazione, tecnica, competenza, abilità, esperienza, normativa.

Appendice 1: tabella dei tre Codici Deontologici a Confronto

A - CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSULENTI FAMILIARI	B - CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI		C - CODICE DEONTOLOGICO-COUNSELOR-ASSOCOUNSELING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI CATEGORIA		PAROLE CHIAVE
TESTO	APPROCCI SIMILI	DIFFERENZE	APPROCCI SIMILI	DIFFERENZE	
<p>La prima stesura del Codice Deontologico del Consulente Familiare è del 1999 ed è stata modificata ed ammodernata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ordinaria dei Soci nel 2009 e nel 2013.- costituito da 43 articoli</p>	<p>B_ Gli Psicoterapeuti sono ulteriormente iscritti all'Elenco degli psicoterapeuti che tutela ulteriori ambiti di svolgimento della professione, non compresi nel codice Deontologico degli Psicologi (formazione, ricerca, supervisione)</p>	<p>B_ Codice deontologico degli psicologi compie 20 anni il 13/10/2018 è entrato in vigore 30 giorni dopo la proclamazione dei risultati del referendum di approvazione ai sensi della Legge 59/89. Codice deontologico degli psicologi costituito da 42 articoli raggruppati in 5 Capi</p>	<p>C_ PREMESSA L'Associazione Professionale di Categoria AssoCounseling adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di counselor. Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di AssoCounseling si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto. La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione ad AssoCounseling. In relazione alla professione di counselor, il codice deontologico fa riferimento alla professione di counselor così come definita da AssoCounseling:</p>	<p>C_ Data di emissione 22/09/2009 revisione del 03/07/2014 Costituito da 27 articoli raggruppati in 6 capi argomentativi</p>	<p>Codice deontologico</p>
	<p>B_ Articolo 1 Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo Elettronico e/o telematico.</p> <p>A_2. Normatività</p>			<p>A_ prima stesura 1999 aggiornamenti o 2009 e 2013 costituito da 43 articoli</p>	<p>responsabilità disciplinare, prestazioni - prestazioni a distanza/benessere/maniera consapevole/fiducia/responsabilità sociale/ responsabilità degli atti professionali/dipendenza personale/consulenza a distanza/ socio-educativo</p>

	<p>A_ Aggiornamento del Regolamento dell'AICCeF (aprile 2020) in materia di consulenza a distanza</p>				
<p>1. Definizione Il codice deontologico dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari [A.I.C.C. e F.], [di seguito indicata con il termine di Associazione], trascrive l'insieme dei principi e delle regole che il consulente coniugale e familiare, [di seguito indicato con il termine di consulente] deve osservare nell'esercizio della propria professione, quale che sia l'ambito e lo stato giuridico in cui essa è svolta. Esso prescrive i comportamenti conformi alle finalità e agli scopi della professione di consulente.</p> <p>2. Normatività Le indicazioni del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti Nell'Elenco dei consulenti dell'Associazione e stessa specificano le norme indicate nello statuto e nel regolamento dell'Associazione e. L'inosservanza delle norme</p>	<p>B_ Articolo 4 Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, l'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è</p>	<p>A_ 1. Definizione Il codice deontologico dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari</p> <p>A_ 4. Specificità della professione</p>	<p>C_ "Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E' un intervento che utilizza varie metodologie mutate da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale". (Definizione dell'attività di counseling approvata dall'Assemblea dei soci in data 2 aprile 2011)</p>	<p>C_ non è indicato l'intervento alla coppia, esprime vagamente le metodologie adoperate</p>	<p>riservatezza/autonomia/ sostegno/ intervento/rispetto/ autodeterminazione/sistema di valori/ non opera discriminazioni/ psicoterapia/destinatario e committente</p> <p>aggiornamento/obbligo formazione continua/competenza e autorizzazione all'uso di strumenti teorico-pratici</p> <p>A_ Articolo 4 - Specificità della professione</p> <p>counseling/obiettivo/miglioramento/ qualità della vita spazio ascolto/riflessione/ esplorazione di difficoltà/orientamenti teorici/erogazione.</p>

<p>fissate nel presente codice deontologico può provocare il provvedimento di decadenza dall'Associazione e.</p> <p>3. Autonomia professionale L'attività del consulente si fonda sulla libertà e sull'autonomia della Professione di consulente, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.</p> <p>4. Specificità della professione La consulenza coniugale e familiare si qualifica come una relazione d'aiuto che tende a fare della persona la protagonista del superamento della sua difficoltà, instaurando un rapporto di fiducia e di collaborazione, affinché l'utente con le sue stesse risorse, superi il momento di disagio.</p>	<p>professionalment e tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.</p> <p>A_3. Autonomia professionale</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>5.- Esercizio di più professioni Il consulente, iscritto contemporaneamente ad altri Ordini od Albi professionali, esercita la sua professione di consulente nel doveroso rispetto di ambiti e competenze (è intenzione del C.D. apportare una modifica in senso favorevole al tirocinio).</p>		<p>B_ Articolo 7 Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.</p> <p>B_ Articolo 8 Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive</p>	<p>C_ PRINCIPI GENERALI Primo Il presente codice contiene principi e regole che il counselor iscritto ad AssoCounseling – di seguito indicato con il termine counselor – deve osservare nell'esercizio della professione. Il counselor si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività. Secondo Le competenze del counselor sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di AssoCounseling. Il counselor rispetta i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano. Il counselor riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito. Terzo Il counselor si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia. Quarto AssoCounseling riconosce come fondamentali i principi della</p>		<p>tecniche e strumenti /collaborazione con altri professionisti/valutazioni/ interpretazioni/giudizi professionali/responsabilità all'uso di metodi tecniche e strumenti, delle valutazioni e delle interpretazioni</p>
	<p>A_5. Esercizio di più professioni</p>				<p>rispetto/ professioni/competenze</p>
					<p>principi/regole/rispetto tutele/diritti fondamentali di ogni persona e della singola soggettività/competenze/ aggiornamento costante e supervisione/rispetto dei regolamenti/confini di competenza/responsabilità professionale/coerenza e onestà/trasparenza/dignità/ priorità/ proprie competenze e metodologia.</p>

			onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato.	
<p>6. Finalità della professione Compito e dovere del consulente è perseguire la tutela della salute e dell'integrità psicofisica e relazionale dell'uomo e della donna, intesi come persona e come membri di una famiglia, di una coppia, di un gruppo sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà di ogni essere umano, senza discriminazione alcuna di età, di sesso, di razza, di stirpe, di lingua, di nazionalità, di religione, d'ideologia, di condizione sociale ed economica.</p> <p>7. Competenza professionale (è intenzione del C.D. apportare una modifica in senso favorevole al tirocinio) Il consulente nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche dei vari campi delle discipline antropologiche ed ispirarsi ai valori etici fondamentali. È richiesta una preparazione specifica nel campo della</p>	<p>B_ Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per Promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e</p>	<p>B_ Articolo 10 Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.</p>	<p>C_ Articolo 20 (attività di ricerca) 1. Il counselor, durante l'attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato. 2. Il counselor garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca. 3. Qualora la ricerca coinvolga minori il counselor acquisisce tale consenso dagli esercenti la responsabilità genitoriale 5 o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.</p>	<p>consenso informato/ricerca/rispetto degli animali</p>

<p>consulenza familiare, acquisita attraverso la frequenza di scuole e corsi riconosciuti dall'Associazione e, assumendo come principi fondanti della sua attività la tutela della vita, della salute psicofisica, della dignità e libertà di ogni persona, della convivenza democratica, senza mai soggiacere a interessi, imposizioni, suggestioni di qualsiasi natura, provenienti da singoli individui o parti sociali o dall'intera collettività.</p>	<p>degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. A_7.- Competenza professionale</p>				
<p>8.- Formazione interdisciplinare Nell'esercizio professionale e nella formazione permanente il consulente può avvalersi della collaborazione dei colleghi e delle competenze specifiche di altri esperti</p>	<p>B_ Articolo 3</p>		<p>C_ Articolo 6 (diffusione dei principi deontologici) 1. Il counselor, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice A_ Articolo 8 formazione interdisciplinare</p>		<p>segreto professionale / tutela</p>
	<p>A_9.- Aggiornamento e formazione permanente A_10.- Responsabilità professionale</p>	<p>A_8.- Formazione interdisciplinare</p>	<p>C_ Articolo 7 (attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente) 1. Il counselor si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale.</p>		<p>in caso di obbligo di referto o di denuncia, limita al massimo il proprio riferito al fine della tutela psicologica del soggetto, deroga solo in caso di pericolo di vita o di salute psicofisica del soggetto o di terzi/ tutela l'anonimato del destinatario della prestazione.</p>

					interdisciplinarietà, responsabilità professionale, tutela, dignità, rigore scientifico, deontologia, professionalità, impegno, formazione, divulgazione, rispetto delle regole
<p>11.- Esercizio della professione L'esercizio della professione può avvenire tramite l'attività singola o associata, in Consultori familiari e in Enti pubblici o privati che richiedono la prestazione professionale del consulente.</p> <p>12.- Supervisione Il consulente si avvale di una supervisione individuale o di gruppo.</p> <p>13.- Rapporti interprofessionali Nella collaborazione con colleghi e con professionisti di altre discipline, il consulente esercita la propria autonomia competenza professionale nel rispetto delle altrui competenze. I rapporti devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della collaborazione. Egli quindi si astiene dal proferire pubblicamente giudizi negativi relativamente alla preparazione e all'esercizio professionale di</p>	<p>A_13.- Rapporti interprofessionali</p>	<p>B_ Articolo 17 La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.</p>	<p>C_ Articolo 3 (decoro e dignità) 1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia. C_ Articolo 4 (competenza professionale) 1. Il counselor opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline. 2. Il counselor riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato. 3. Il counselor non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente. C_ Articolo 26 (società tra professionisti)</p>	<p>A_ Articolo 11 Esercizio della professione A_ Articolo 12 Supervisione</p>	<p>custodia dei dati riservati supervisione /rispetto/competenze</p>

<p>colleghi o comunque valutazioni lesive del loro decoro e della loro reputazione professionale.</p>			<p>1. Il counselor che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi</p>		
		<p>A_11.- Esercizio della professione A_12.- Supervisione individuale e di gruppo</p>	<p>A_art.13.- Rapporti interprofessionali</p>		<p>decoro/dignità/libertà/autonomia/limiti di competenza/metodologia/non favorire aspettative infondate</p>

<p>14. Limiti professionali Il consulente non deve avvalersi del suo status professionale al fine di vantaggi e profitti individuali</p> <p>15. Salvaguardia della professione Il consulente informa l'Associazione su comportamenti non conformi alla deontologia professionale e su ogni iniziativa tendente a screditare la professione e l'Associazione stessa, da qualunque parte essi provengano. Parimenti non avalla con il proprio titolo professionale attività o iniziative ingannevoli o disdicevoli.</p> <p>16. Doveri verso gli utenti Il consulente è consapevole della responsabilità etica e sociale della sua professione per il fatto che, quando si attiene al suo ruolo di aiuto a maturare scelte autonome e responsabili, può intervenire in modo significativo nella vita di altre persone, nelle dinamiche della famiglia e di gruppi, collettività e comunità.</p> <p>17. Diritti degli utenti Nell'esercizio professionale il consulente rispetta e tende a valorizzare la dignità, il diritto alla riservatezza, l'autonoma determinazione di manifestazioni di pensiero e di</p>	<p>B_ Articolo 27 Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constatata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi</p>	<p>B_ Articolo 20 Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.</p>	<p>C_ Articolo 5 (rispetto del cliente) 1. Il counselor si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente. 2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità</p> <p>A_ Articolo 17 diritti degli utenti</p>	<p>rispetto della libertà di scelta del professionista da parte del cliente o paziente/attività di docenza didattica e formazione/è di esempio per gli allievi studenti e tirocinanti/responsabilità etica/responsabilità sociale/diritti/autodeterminazione/rispetto della libertà e della dignità del cliente/riservatezza/non discriminante</p>
	<p>A_14.- Limiti professionali A_15.- Salvaguardia della professione A_16- Doveri verso gli utenti A_17.- Diritti degli utenti</p>			

<p>comportamenti di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni; in ogni caso agisce nel pieno rispetto delle loro convinzioni etiche, religiose, politiche, etniche ed altre che siano per loro rilevanti, anche se personalmente non le condivide.</p>					
<p>18. Segreto professionale Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nel confronto dei familiari dell'utente.</p> <p>19. Estensione del segreto professionale La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi estensione del segreto professionale. Deve avvenire di norma con il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione professionale.</p> <p>20. Rivelazione del segreto professionale Il segreto professionale può essere</p>	<p>B_ Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.</p> <p>B_ Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso..</p>	<p>B_ Articolo 21 L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.</p>	<p>C_ Articolo 9 (riservatezza) 1. Il counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale. 2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente. 3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il counselor è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente. 4. Il counselor in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa.</p>	<p>A_21.- Consulenza in gruppo A_19.- Estensione del segreto professionale</p>	<p>strumenti / tecniche /compenso</p>

<p>rivelato soltanto con il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica di terze persone.</p> <p>21. Consulenza in gruppo Nel caso di consulenza che si svolga in gruppo, il consulente è tenuto ad invitare con fermezza gli utenti ad attenersi alla riservatezza per quanto riguarda la composizione del gruppo stesso, ai contenuti e allo svolgimento delle sedute.</p>					
		<p>B_ Articolo 23 Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.</p>			

<p>18.- Segreto professionale Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nel confronto dei familiari dell'utente.</p> <p>19.- Estensione del segreto professionale La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi estensione del segreto professionale. Deve avvenire di norma con il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione professionale.</p> <p>20.- Rivelazione del segreto professionale Il segreto professionale può essere rivelato soltanto con il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso</p>	<p>A_18.- Segreto professionale A_19.- Estensione del segreto professionale A_20.- Rivelazione del segreto professionale A_21.- Consulenza in gruppo</p>	<p>A_21.- Consulenza in gruppo</p>	<p>C_ Articolo 12 (consenso informato) 1. Il counselor nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.</p> <p>C_ Articolo 14 (segreto professionale) 1. Il counselor è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.</p> <p>2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.</p> <p>3. Il counselor deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.</p> <p>4. Nelle attività di counseling di gruppo il counselor, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza</p>	<p>C_ Articolo 14 (segreto professionale) 2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.</p> <p>C_ Articolo 19 (consegna della documentazione) 1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il counselor è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.</p>	<p>consulenza di gruppo</p>
---	--	---	--	---	-----------------------------

in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica di terze persone.

<p>22.- Libera scelta In ogni contesto professionale il consulente deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata da parte dell'utente la libertà di scelta del professionista cui rivolgersi.</p> <p>23.- Incompatibilità professionale È professionalmente e sconveniente e deontologicamente scorretto iniziare e mantenere un rapporto professionale con persone con le quali si sia in rapporto di stretta parentela o con le quali si abbiano relazioni affettive o sessuali. È doveroso astenersi dall'instaurare dette relazioni, pena la cessazione immediata della prestazione</p>	<p>B_ Articolo 28 Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto</p>		<p>C_ Art. 8 (libertà di scelta) 1. Il counselor rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi. 2. Il counselor, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali. A_ art.22.- Libera scelta</p>		<p>Informazione chiara /durata della prestazione/limiti della riservatezza/interferenza personale/valutazione/cura/ Invio</p>
--	---	--	---	--	---

	professionale			
	<p>A_22.- Libera scelta A_23.- Incompatibilità professionale</p>		<p>C_Articolo 17 (commistioni tra ruolo professionale e vita privata) 1. Il counselor evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale. 2. Il counselor non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale. 3. Costituisce grave mancanza instaurare le</p>	<p>incompatibilità</p>

			sudette relazioni nel corso del rapporto professionale		
<p>24.- Interruzione del rapporto professionale Se, dopo attenta valutazione, il consulente constata che l'utente non trae alcun beneficio dalle sedute e che non è ragionevolmente prevedibile che trarrà giovamento dal loro proseguimento, concorda l'interruzione del rapporto di consulenza. Parimenti il consulente rispetta gli ambiti e i limiti della sua professione; egli, di propria iniziativa o se richiesto, indirizza opportunamente l'utente della prestazione ad altri consulenti o a professionisti di altre discipline</p> <p>25.-</p>	<p>A_24._ Interruzione del rapporto professionale A_25._ Controindicazione al rapporto professionale</p>		<p>C_ Articolo 11 (limiti) 1. Il counselor riconosce i limiti del proprio intervento professionale. 2. Qualora rilevi che il cliente necessita di un intervento diverso da quello di counseling, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.</p> <p>C_ Articolo 22 (rispetto reciproco) 1. Il counselor ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà. 2. Il counselor si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.</p>		<p>autoascolto</p>

<p>Controindicazione al rapporto professionale Il consulente, quando riconosce che i propri problemi personali o le proprie particolari sensibilità o reattività in determinati campi possono rendere inadeguata la propria prestazione, si astiene dall'intraprendere e o dal proseguire il rapporto professionale.</p>	<p>B_ Articolo 26 Lo psicologo si astiene dall'intraprendere e o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendono inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.</p> <p>B_ Articolo 27 Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi</p> <p>B_ Articolo 29 Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per</p>		<p>C_ Articolo 18 (interruzione del rapporto professionale) 1. Il counselor valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti. 2. Il counselor interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista. 3. Il counselor può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia</p>	<p>A_24.- Interruzione del rapporto professionale</p>		<p>supervisione</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------

	fondati motivi di natura scientifico-professionale.				
<p>26. Documentazione e Il consulente documenta la propria attività di lavoro tramite la tenuta di una cartella personale per ogni utente e/o per ogni coppia ovvero nucleo familiare.</p> <p>27. Custodia delle cartelle Tutti i documenti sono custoditi con riservatezza, sotto la diretta cura e responsabilità del consulente, per la salvaguardia del segreto professionale.</p> <p>28. Invio a specialisti Se lo svolgimento della consulenza ovvero l'utente della prestazione lo richiede, il consulente invia il soggetto e, se del caso, lo presenta a colleghi ovvero ad altri professionisti, specialisti od esperti in precisate discipline, tenendo conto delle loro specifiche competenze e modo d'intervento</p> <p>29. Riservato professionale Il consulente non esprime valutazioni e giudizi professionali relativi alla sua attività che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.</p> <p>30. Ricerca e divulgazione Il consulente si</p>	<p>B_ Articolo 31 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.</p> <p>B_ Articolo 32 Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.</p>		<p>C_Articolo 24 (committente diverso dal destinatario) 1. Il counselor, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento. 2. Il counselor, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico</p>	<p>C_Articolo 21 (prestazioni a distanza) 1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.</p>	tutela di minori o interdetti
			<p>A_ 28.- Invio a specialisti A_ 35.- Prestazioni professionali per terzi</p>	<p>A_ aggiornament o del Regolamento AICCeF di aprile 2020</p>	

<p>ritiene impegnato a comunicare all'Associazione i progressi delle proprie conoscenze e delle sue tecniche e metodologie di lavoro. Parimenti promuove la divulgazione nella società civile di tali acquisizioni quando, a giudizio dell'Associazione e, tali conoscenze abbiano significativa rilevanza in ordine al benessere umano e sociale.</p>					
<p>31. Inquadramento lavorativo Il consulente svolge la propria opera in qualità di: 1. dipendente o collaboratore di una struttura di Ente pubblico o di Istituzione privata 2. libero professionista.</p> <p>32. Strutture operative Di norma la struttura ove svolge la sua attività è un Consultorio familiare, di cui alla Legge 29 luglio 1975, n. 405 [G.U. 27.8.1975, n. 277], e successive modificazioni.</p> <p>33. Condizioni operative Il consulente non accetta condizioni, situazioni e ambienti di lavoro che possano compromettere la propria autonomia e dignità professionale e il rispetto delle norme dell'Associazione e di categoria e del presente</p>	<p>B_ Articolo 33 I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.</p> <p>B_ Articolo 34 Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.</p>	<p>A_31.- Inquadramento lavorativo A_32.- Strutture operative A_33.-Condizioni operative A_34.-Collaborazione operativa</p>	<p>C_ Articolo 23 (libertà ed autonomia) 1. Il counselor che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.</p> <p>A_ 35.- Prestazioni professionali per terzi</p>		<p>rispetto reciproco tra i colleghi/lealtà/colleganza/ benessere umano-sociale.</p>

<p>codice deontologico. Si adopera affinché tali norme siano rispettate qualunque sia l'ambito lavorativo, la natura del suo rapporto di lavoro e la propria posizione gerarchica.</p> <p>34. Collaborazione operativa Il consulente, quando opera in un'Istituzione e specificatamente in un Consultorio familiare, collabora con i diversi operatori e figure professionali, si avvale delle loro competenze specialistiche, contribuisce a perseguire le finalità e gli scopi dell'istituzione, partecipa attivamente al gruppo di lavoro interdisciplinare.</p>	<p>B_ Articolo 35 Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.</p>				
<p>35. Prestazioni professionali per terzi Quando si acconsente a fornire prestazioni professionali, dietro richiesta di Enti, Istituzioni e soggetti esterni al rapporto di lavoro e di collaborazione, si è tenuti a chiarire con gli stessi e con l'utente della prestazione la natura e gli scopi dell'intervento, nonché l'uso al quale l'intervento è finalizzato, rilasciando possibilmente certificazioni di avvenuto intervento, senza entrare in merito ai contenuti dello stesso.</p>	<p>A_35.- Prestazioni professionali per terzi</p>				<p>consultorio familiare/gruppo di lavoro interdisciplinare/collaborazione</p>

<p>36. Prestazioni a minori o interdetti L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale o la tutela, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni siano ravvisate urgenti o indilazionabili per la salute, l'integrità e lo sviluppo psico-fisico dei soggetti indicati.</p>	<p>B_ Articolo 37 Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista. B_ Articolo 38 Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale</p>		<p>C_Articolo 13 (prestazioni professionali rivolte a minori) 1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale¹ o da chi ne fa le veci. 2. Il counselor è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.</p>	<p>Mandato / competenze/dovere di aiutare/ pubblico/ modo libero e consapevole giudizi opinioni scelte/ pubblicità trasparente/costi e prezzi</p>
--	--	--	--	---

	<p>A_36.- Prestazioni a minori o interdetti</p>	<p>C_ Articolo 15 (segreto professionale con clienti minorenni) 1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il counselor dovrà segnalare la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale³ informando preventivamente il minore stesso. 3. Il counselor che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale⁴ o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente. 20.- Rivelazione del segreto professionale</p>	<p>minori interdetti</p>
--	--	---	--------------------------

<p>37. Onorario L'importo dell'onorario del consulente deve essere dignitoso.</p> <p>38. Prestazioni gratuite Il consulente è libero di prestare la propria opera gratuitamente, anche se non è retribuito dall'Istituzione con cui collabora. È compatibile con dette indicazioni, nell'ambito operativo di un'Organizzazione di volontariato ovvero di un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, usufruire del recupero delle spese sostenute.</p> <p>39. Pattuizione dell'onorario L'onorario deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale e non può essere condizionato o subordinato ai risultati dell'intervento professionale.</p> <p>40. Informazioni Il consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità, gli scopi e la metodologia delle stesse, nonché, ove possibile, la prevedibile durata, anche se solo indicativa.</p>	<p>B_ Articolo 24 Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.</p>	<p>A_37.- Onorario A_38.- Prestazioni gratuite A_39.- Pattuizione dell'onorario</p>	<p>C_ Articolo 10 (compenso) 1. Il counselor comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.</p> <p>C_ Articolo 25 (pubblicità) 1. Il counselor si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza. 2. Il counselor non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali. 3. Il counselor non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela..</p> <p>A_40.- Informazioni</p>	<p>A_37.- Onorario A_38.- Prestazioni gratuite A_39.- Pattuizione dell'onorario</p>	<p>onorario/compenso/informazioni chiare/durata della prestazione/volontariato</p>
--	---	--	---	--	--

<p>41. Sanzioni disciplinari Il Consulente familiare che contravviene ad uno o più prescrizioni contenute nel presente Codice deontologico viene deferito al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, alla loro reiterazione e al tipo di interesse offeso, potrà applicare la sanzione del richiamo scritto, della sospensione temporanea, del depennamento dall'Elenco dei professionisti, della decadenza dall'Associazione e.</p> <p>42. Ricorsi Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di deontologia professionale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso. Il giudizio dei Probiviri, da emanare entro tre mesi, è insindacabile.</p> <p>43. Riferimenti normativi Per quanto non previsto dal presente codice deontologico si fa riferimento alle norme e alla leggi dello Stato italiano e dell'Unione Europea ed in particolare all'art. 622 del Codice penale, alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei</p>	<p>A_B Organismi statutari a controllo dell'aggiornamento delle norme di riferimento</p>	<p>B Articolo 41 È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'Osservatorio permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.</p> <p>A_41. Sanzioni disciplinari A_42. Ricorsi. A_43. Riferimenti normativi</p>	<p>C_Articolo1 (obbligatorietà delle norme deontologiche) 1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad AssoCounseling. 2. Il counselor è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice. C_Articolo 2 (inosservanza delle regole e sanzioni) 1. La responsabilità deontologica è personale. 2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 del regolamento R08 (procedimento disciplinare) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto di AssoCounseling. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse. 3. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto ad AssoCounseling si cancella dall'Associazione.</p>	<p>C_Articolo 27 (attuazione del codice) 1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile. 2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.</p>	<p>sanzioni/ricorsi/norme/leggi</p> <p>responsabilità deontologica</p>
--	---	---	---	--	--

dati personali” (s.o. G.U. 8.1.1997, n. 5) corretta e integrata dal D. L.vo 9 maggio 1997, n.123 (G.U. 10.5.1997).					
--	--	--	--	--	--

Bibliografia

AA.VV., Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Le Garzantine, Garzanti Editore, Milano, 1981, 2008.

G. B. Achenbach, Il libro della quiete interiore. Trovare l'equilibrio in un mondo frenetico, Feltrinelli Editore, Milano, 2001-2012, pagg. 15-16.

E. Borgna, Il fiume della vita. Una storia interiore, Feltrinelli Editore, Prima edizione in "Varia", 2020, pag. 86.

F. Calonghi, Dizionario latino italiano, Rosenbergh & Sellier, Torino, 1950, 3^a edizione interamente rivista ed aggiornata del dizionario georges – calonghi, pagg. 636,637.

P. C. Cicogna, Psicologia generale. Storia, metodi, processi cognitivi, Carrocci editore, Roma, 1999-2004, pagg. 32-34, 44, 46.

A. Di Fabio, Counseling. Dalla teoria all'applicazione, Giunti Editore S.p.A., Firenze, 1999-2014, pag. 157.

U. Galimberti, Dizionario di psicologia, UTET, 1992, 2004, pagg. 707, 716.

K. G. Gibran, Il Profeta, Ugo Guanda Editore S.r.l., Milano, 1980, pag. 59.

G. Rezzonico, Meier, C., Il counselling cognitivo relazionale, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2010, pag. 13, 14.

C. R. Rogers, Psicoterapia di consultazione, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma, 1972, pag. 9. Titolo originale dell'opera Counseling and Psychotherapy, Houghton Mifflin Company, 1942.

C. R. Rogers, La terapia centrata sul cliente, Psycho di G. Martinelli – Firenze, 1970-1994. Titolo dell'opera originale che costituisce la parte essenziale di questo volume: On

becoming a person: A Therapist's View of Psychotherapy, Houghton Mifflin Company - Boston, 1961.

E. Severino, La Filosofia dai Greci al nostro tempo, cap. 8. Editrice CDE spa – Milano, 1996, pagg. 112-113.

E. Severino, E., La Filosofia dai Greci al nostro tempo, cap. 8. Editrice CDE spa – Milano, 1996, cap. 59, pagg. 1030-1031.

D. Simeone, La consulenza educativa – La consulenza come oggetto di studio della pedagogia – casa editrice Vita e Pensiero - Milano -2011 ed. 2

D. Simeone, IL CONSULTORIO FAMILIARE, casa editrice Vita e Pensiero - Milano, 2014.

D. Simeone, La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d'aiuto, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 2019, pag. 46.

Rivista monografica

A.I.C.C.e F.-Raccolta degli atti sociali e della normativa di riferimento - Statuto, regolamenti codice deontologico del consulente familiare e leggi di riferimento- Supplemento al nr.°1 di Gennaio – Marzo 2014 DE IL CONSULENTE FAMILIARE.

S. Amato. Gli psicologi italiani alla ricerca di un codice deontologico, in «L'Arco di Giano», n. 12, 1996.

E., Gius, R., Coin, Etica, deontologia e psicoterapia. Primi risultati di un'indagine nazionale, in «L'Arco di Giano», n. 17, 1998.

S. Spinsanti. La professione psicoterapeutica e il codice deontologico degli psicologi in Quaderni di psicologia, Analisi Transazionale e Scienze umane, n. 25, 1998, pp. 17-26.

Sitografia

<https://www.AICCeF.it>

<https://www.aiccef.it/it/1-associazione/atti-normativi/atto-constitutivo-e-statuto>

<https://www.aiccef.it/it/1-associazione/atti-normativi/codice-deontologico>

<https://www.aiccef.it/it/1-associazione/atti-normativi/regolamenti>

<https://www.aiccef.it/downloads/files/CODICE%20DI%20AUTOREGOLAMENTAZIONE%20SCUOLE%20DI%20FORMAZIONE%20AICCEF.pdf>

www.aspicperlascuola.it

<http://www.aiccef.it/downloads/files/2013%20STATUTO%20%20AICCEF%20aggiornato%20al%20General%20Data%20Protection%20Regulation%20o%20GDPR-decreto%20di%20adeguamento%20del%20Codice%20D.lgs%20101%20del%202018>.

https://www.assocounseling.it/attestazione/codice_deontologico.asp-premessa

<http://www.brocardi.it> (Art.2229 CC)

[http://www.cispef.it/la storia dei consultori familiari](http://www.cispef.it/la%20storia%20dei%20consultori%20familiari)

<http://www.cnel.it> (Gazzetta Ufficiale Regione Lombardia n.3264 del 26.1.2001 e n.4141 del 6.4.2001 - vedi Normattiva - Raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/)

[https://www.cspef.it/la storia dei consultori familiari](https://www.cspef.it/la%20storia%20dei%20consultori%20familiari)

<http://www.diritto.it>-le certificazioni sulla qualità
(Riferimento articolo R.Roberto *Consulente della Coppia e della Famiglia*)

<http://www.donnaclick.it>

<https://www.enpaco.it>

<https://eur-lex.europa.eu>

<https://m.famgliacristiana.it/articolo/professionista-per-gli-altri>

<https://www.federcounseling.it/>

<https://www.fondazionefarmafactoring.it/documents/1454509/1483181/Quaderno+Gennaio+2015.pdf/72f19c07-c942-902f-2ecc-e7c76091cea2-> (I Quaderni della Fondazione Farmafactoring pag.23.)

<http://www.gazzettaufficiale.it> (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 141 del 20 dicembre 2006)

<https://www.hinelson.com/blog/il-faro-oggi-e-nella-storia-i-fari-piu-belli-e-misteriosi-al-mondo/>

<http://www.normativa.it>

<https://www.normattiva.it/ricerca/veloce/0?tabID=0.09787593515239412&title=lbl.risultatoRicerca&initBreadCrumb=true>

<https://www.opp-psi.it/Deontologia/terzoMillennio.pdf> (F. Frati Articolo pubblicato sul n.2 - Anno IX dell'Aprile 2004 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna")

<https://www.psicologiafunzionale.it>

<https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani>

<http://www.quotidianosanità.it>

<https://sandrospinsanti.eu/book/la-professione-psicoterapeutica-e-il-codice-deontologico-degli-psicologi/>

<https://www.siafitalia.it>

<http://www.treccani.it/enciclopedia/professioni-intellettuali-e-subordinazione> (Ordine degli Psicologi Lazio, legge 18 febbraio 1989, n.56)

<https://www.treccani.it/enciclopedia>

https://www.treccani.it/VOCABOLARIO_ON_LINE

<https://www.ucipem.com/it/> (Rita Roberto Consulente della coppia e della famiglia)

<https://www.ucipem.com>

<https://www.unisi.it>

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_counseling

